

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

2025
4

27 GENNAIO

MILLEPROROGHE 2025

17 In sintesi

21 Novità IVA: fatturazione elettronica e enti associativi

DECRETI ATTUATIVI DELEGA FISCALE

27 Testo Unico sanzioni tributarie amministrative e penali

LEGGE DI BILANCIO 2025

35 Credito d'imposta Transizione 5.0

43 Misure per le PMI

INSERTO

Il caso risolto

- Redazione bilancio consolidato:
impatti delle operazioni e rettifiche di consolidamento

LE RUBRICHE

5 Novità 11 Le scadenze 50 I quesiti



INTELLIGENZA ARTIFICIALE, EVOLUZIONE DIGITALE E DIRITTO



NAVIGARE L'EUROPEAN AI ACT

A cura di: **AIRIA Associazione per la Regolazione dell'Intelligenza Artificiale**


Fornisce un'analisi **approfondita** dell'AI Act, guidando i lettori attraverso le sue **complessità** e le sue **implicazioni**.



INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BLOCKCHAIN E CRIPTOVALUTE

**Fulvio Sarzana
di S. Ippolito,
Massimiliano Nicotra**

Una guida alla scoperta della **AI**, della **Blockchain**, delle **cripto-attività** e del loro impatto nel **mondo finanziario**.



SICUREZZA INFORMATICA

Francesco Paolo Micozzi

Offre una panoramica completa e approfondita sugli aspetti della **sicurezza informatica** e sulle più recenti normative in materia, con un focus specifico sulla **Direttiva NIS 2** e la **Legge n. 90 del luglio 2024**.



DIRITTO DEL FINTECH

A cura di: **Marco Cian,
Claudia Sandei**

Esamina i diversi fenomeni derivanti dall'**applicazione delle nuove tecnologie** alle **attività**, ai **servizi** e ai **prodotti finanziari**.

NOVITÀ	Fisco	5
	Diritto di superficie su terreni: effetti trascrizione	5
	Restituzione ritenute su interessi e canoni	5
	Scioglimento consensuale di un contratto	5
	Mediazione: agevolazione imposta ipotecaria-catastale	5
	Operatori professionali in oro: nuovo registro	5
	Cooperative compliance: guida "rischio fiscale"	5
	Dichiarazione di successione: codici tributo	6
	Concordato preventivo biennale, ravvedimento	6
	Riscossione: servizio "Rateizza adesso"	6
	Esenzione IVA per servizi connessi con lo sport	6
	Bilancio e società	6
	ESG: le linee guida sulla gestione dei rischi	6
	IA: dal 29 gennaio l'accesso ai contributi	6
	Mediazione/negoziazione: disposizioni correttive	7
	Imprese assicurazione/riassicurazione: rischi	7
	Imprese assicurazione/riassicurazione: dissesto	7
	AGCM: nuove regole per procedure istruttorie	8
	Contratti di assicurazione,risoluzione stragiudiziale	8
	Lavoro	8
Indennità di discontinuità, domande entro il 31 marzo	8	
Assegno unico: nuovo sistema di pagamento	9	
Interessi legali INAIL aggiornati per il 2025	9	
Infortuni domestici, domande per contributi formazione	9	
Indennità antitubercolari: importi 2025	9	
Prescrizione e sanzioni: proroga al 2025	10	
Cessione del quinto pensioni: nuova procedura	10	
LE SCADENZE	Gli adempimenti del mese	11
	Dal 27 gennaio al 10 febbraio 2025	13
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI	Guida alle novità del Decreto Milleproroghe 2025 di Saverio Cinieri	17
MILLEPROROGHE 2025	Millepropoghe 2025: novità IVA di Marco Peirolo	21
GUIDA ALLE NUOVE LEGGI	Testo Unico sanzioni tributarie amministrative e penali: il provvedimento in sintesi di Federico Gavioli	27
LEGGE DI BILANCIO 2025	Legge di bilancio 2025: credito d'imposta Transizione 5.0 di Bruno Pagamici	35
	Le misure per le PMI nella Legge di bilancio 2025 di Bruno Pagamici	43

QUESITI

IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Novità dal 2025 50

INSERTO

Redazione bilancio consolidato: impatti delle operazioni e rettifiche di consolidamento

di Patrizia Tettamanzi, Fabio Ciovati, Chiara Mancini e Giovanni Ghelfi II

**PRATICA
FISCALE**
E PROFESSIONALE

SETTIMANALE
DI AGGIORNAMENTO
PER PROFESSIONISTI
E AZIENDE

Rivista licenziata per la
stampa il 16 gennaio 2025

Editrice

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
via Bisceglie 66, 20152 Milano (MI)
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile
Giulietta Lemmi

Realizzazione grafica
Wolters Kluwer Italia Srl

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789401

Stampa

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese (MI)

**Redazione**

Paola Boniardi, Silvia Regispani,
Rosa Ronsivalle

Autorizzazione

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 632
del 5 dicembre 1994
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,
DCB Milano

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed
argomenti trattati scrivere o telefonare a:

**Redazione Pratica Fiscale
e Professionale**
e-mail: redazione.praticafiscale.ipsoa@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.
scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti
Tel. 02 82476.1
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
via Bisceglie 66, 20152 Milano (MI)

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-
dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si
intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 90 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata
A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l.
via Bisceglie 66, 20152 Milano (MI).
Servizio Clienti: tel. 02 824761
e-mail: servizio.clienti@wolterskluwer.com
www.servizioclienti.wki.it
Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on-line
della Rivista, consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/praticafiscale

Italia

Abbonamento annuale € 280,00

Estero

Abbonamento annuale € 560,00

Prezzo copia € 14,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento.
Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27
aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla li-
bera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)". La infor-
miamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi
su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi
appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi
terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei da-
ti. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trat-
tamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità ammi-
nistrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di
posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della pre-
sente vendita.

Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia S.r.l. l'ac-
cesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica,
la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'op-
posizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pub-
blicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei
ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi mo-
mento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre
reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati per-
sonali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autoriz-
zate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters
Kluwer Italia S.r.l. - via Bisceglie 66, 20152 Milano (MI).

FISCO

Agenzia delle Entrate,
risoluzione
13 gennaio 2025, n. 4



Diritto di superficie su terreni: effetti trascrizione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contratti di concessione del diritto di superficie su terreni per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili **possono continuare ad accedere** - nel rispetto dei requisiti di forma - **al regime della trascrizione dei contratti preliminari**, ma, pur rimanendo ferma l'efficacia sostanziale dell'atto (durata minima di almeno un sessennio, rinnovabile alla scadenza) introdotta dall'art. 5, comma 2-bis, **gli effetti della trascrizione** saranno comunque disciplinati dall'art. 2645-bis c.c. che prevede, per tale formalità, **l'efficacia massima di un triennio**.

Agenzia delle Entrate,
risoluzione
13 gennaio 2025, n. 3



Restituzione ritenute su interessi e canoni

L'Agenzia delle Entrate ha disposto la **soppressione dei codici tributo 6787 e 6788**, relativi a fattispecie non più attuali, istituiti con risoluzione n. 178/E del 23 dicembre 2005 per l'utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite il modello F24, del credito maturato per effetto della restituzione delle ritenute su interessi e canoni operate a soggetti esenti, ai sensi del D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143.

Agenzia delle Entrate,
risposta a interpello
13 gennaio 2025, n. 4



Scioglimento consensuale di un contratto

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate **non possono essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini Irpef**, laddove siano somme restituite al Committente a seguito dello scioglimento consensuale del Contratto.

Agenzia delle Entrate,
risposta a interpello
13 gennaio 2025, n. 3



Mediazione: agevolazione imposta ipotecaria-catastale

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il procedimento di mediazione termina nel momento in cui viene formato il relativo verbale. Tale circostanza porta a ritenere che nell'ambito agevolativo di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 28/2010 **non** possa essere ricompresa, ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, **l'iscrizione ipotecaria posta in essere al fine di garantire il proprio credito**.

OAM, comunicato
stampa
13 gennaio 2025



Operatori professionali in oro: nuovo registro

L'OAM ha reso noto che sarà avviato **entro il 17 aprile 2025** il nuovo Registro OAM per gli operatori professionali in oro, introdotto dal D.Lgs. n. 211/2024 che riforma la disciplina del settore. Spetterà all'OAM verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'iscrizione al nuovo Registro costituisce condizione essenziale per svolgere legalmente l'attività di operatori professionali in oro: i soggetti non iscritti incorrono infatti nel reato di esercizio abusivo dell'attività.

Agenzia delle Entrate,
provvedimento
10 gennaio 2025, n. 5320



Cooperative compliance: guida "rischio fiscale"

L'Agenzia delle Entrate ha approvato le "Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Compliance Model - TCM) e per la certificazione del sistema" a supporto delle nuove richieste, nonché le "Linee guida per la compilazione della mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale".

Agenzia delle Entrate,
risoluzione
10 gennaio 2025, n. 2



Dichiarazione di successione: codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha previsto l'Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 31 ottobre 1990, n. 346 e ridenominazione di codici tributi esistenti:
– **“1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”**.

Agenzia delle Entrate,
risoluzione
9 gennaio 2025, n. 1



Concordato preventivo biennale, ravvedimento

L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 nel caso in cui il ravvedimento speciale si riferisca a società o associazioni di cui all'art. 5 e agli articoli 115 e 116 T.U.I.R. In particolare, per il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali eseguito dalla società o associazione, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo 4075, indipendentemente dalla compagine sociale.

Agenzia delle Entrate-
Riscossione,
comunicato stampa
8 gennaio 2025



Riscossione: servizio “Rateizza adesso”

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha evidenziato che, con l'entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal D.Lgs. n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l'invio telematico delle richieste, oltre all'aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Agenzia delle Entrate,
risposta a interpello
8 gennaio 2025, n. 2



Esenzione IVA per servizi connessi con lo sport

L'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non rientra nell'esenzione IVA la concessione in uso e gestione di un palasport da parte del Comune, che costituisce una prestazione di servizi complessa, con la quale viene affidata all'ASD la gestione del palasport unitamente anche ad altri servizi accessori: non configura prestazione di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport.

BILANCIO E SOCIETÀ

Autorità Bancaria
Europea, linee guida
finali sulla gestione
dei rischi ESG,
10 gennaio 2025



ESG: le linee guida sulla gestione dei rischi

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato le sue Linee guida finali sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) con cui stabilisce i **requisiti per gli enti per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG**, anche attraverso piani volti a garantirne la resilienza a breve, medio e lungo termine. Le Linee Guida si applicheranno a partire **dall'11 gennaio 2026** ad eccezione degli enti piccoli e non complessi per i quali le Linee Guida si applicheranno al più tardi a partire **dall'11 gennaio 2027**.

Min. Lavoro e
Politiche Sociali,
avviso n. 3/2024



IA: dal 29 gennaio l'accesso ai contributi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanzia progetti di rilevanza nazionale, riguardanti l'Intelligenza artificiale, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117- anno 2024, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell'atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, l'attua-

zione e la rendicontazione degli interventi finanziati. È possibile prendere visione dell'avviso e della modulistica per inoltrare istanza di partecipazione **mediante apposita Piattaforma disponibile dalle ore 12.00 del 29 gennaio 2025 sino alle 16.00 del 4 marzo 2025.**

D.Lgs. 27 dicembre 2024,
n. 216

(G.U. 10 gennaio 2025,
n. 7)

Mediazione/negoziazione: disposizioni correttive

È stato pubblicato il decreto legislativo recante le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.

Il decreto, che **entra in vigore il 25 gennaio 2025**, ha come obiettivo, nella risoluzione delle controversie, di un più ampio utilizzo della mediazione e pertanto, viene dato alle parti più tempo per concludere la mediazione (**sei mesi prorogabili di tre mesi in tre mesi**) e vengono **eliminati alcuni ostacoli** per favorire la partecipazione degli interessati, ad esempio sarà sempre possibile intervenire in mediazione con un **collegamento da remoto e la delega a un fiduciario** per la partecipazione alle sedute potrà essere data con una **scrittura privata non autenticata**, corredata dal documento di identità del delegante.

Tra le novità la possibilità anche per lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto o rapporto oggetto della mediazione, l'apolide e anche enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica, di avere il patrocinio a spese dello Stato.

Il decreto inoltre chiarisce che l'organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata è il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente. Inoltre, l'interessato sarà tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda di ammissione anticipata, quando lo richieda il consiglio dell'ordine degli avvocati competente. Quest'ultimo trasmetterà all'ufficio finanziario gli atti relativi all'ammissione al patrocinio per l'espletamento delle verifiche reddituali e patrimoniali.

Direttiva (UE) 2025/2 del
Parlamento Europeo e
del Consiglio
27 novembre 2024

(GUUE 8 gennaio 2025,
Serie L)

Imprese assicurazione/riassicurazione: rischi

Pubblicata la direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la **proporzionalità**, la **qualità della vigilanza**, l'**informativa**, le misure relative alle **garanzie** a lungo termine, gli strumenti macro prudenziali, i **rischi di sostenibilità** e la **vigilanza transfrontaliera** e di gruppo.

Direttiva (UE) 2025/1 del
Parlamento Europeo e
del Consiglio
27 novembre 2024

(GUUE 8 gennaio 2025,
Serie L)

Imprese assicurazione/riassicurazione: dissesto

Pubblicata la Direttiva (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un **quadro di risanamento e risoluzione** delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La direttiva tiene conto del fatto che le difficoltà delle imprese di assicurazione possono avere ripercussioni sostanziali sull'economia e sul benessere sociale negli Stati membri laddove tali difficoltà sfocino in un'interruzione della protezione fornita ai contraenti, ai beneficiari o alle parti lese e quindi stabilisce norme e procedure relative ai prestatori di servizi essenziali, qualora sia avviata la risoluzione per la pertinente impresa di assicurazione o di riassicurazione.

D.P.R. 18 novembre 2024,
n. 214

(G.U. 8 gennaio 2025,
n. 5)

AGCM: nuove regole per procedure istruttorie

Entrano in vigore il **23 gennaio 2025** le modifiche al regolamento recante norme in materia di **procedure istruttorie di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**.

Le richieste di **informazioni e di esibizione di documenti** possono essere formulate anche **oralmente** dagli uffici, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le richieste, fatta salva **l'assegnazione di un termine**, ove le informazioni o i documenti non siano immediatamente disponibili.

Prima della scadenza del termine per la presentazione dei documenti, è possibile presentare una **motivata istanza di proroga**, formulata per iscritto. In caso di accoglimento della richiesta di proroga, gli uffici fissano un nuovo termine per il deposito delle informazioni e dei documenti richiesti.

Gli uffici possono, in ogni momento dell'istruttoria, **convocare in audizione** i rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese o di persone giuridiche, ovvero persone fisiche, che possano essere in possesso di informazioni rilevanti ai fini dell'istruttoria. L'avviso di convocazione in audizione, indica le sanzioni e le penalità di mora previste.

Inoltre il decreto stabilisce che i soggetti che intendono **salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite** presentano agli uffici, al momento della produzione del documento o nei termini a tal fine assegnati dagli uffici medesimi, una **apposita richiesta**, che contiene l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti che si ritiene debbano essere sottratti all'accesso, specificandone i motivi e fornendo la versione non confidenziale dei documenti dei quali si richiede la **sottrazione parziale all'accesso**. qualora i soggetti interessati non procedano secondo le modalità sopra indicate, gli uffici presumono che i documenti non contengano informazioni riservate.

Min. Imprese e Made in
Italy, decreto
6 novembre 2024, n. 215

(G.U. 9 gennaio 2025
n. 6)

Contratti di assicurazione, risoluzione stragiudiziale

Publicato il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy recante il regolamento concernente la determinazione dei criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente e della natura delle controversie trattate dai sistemi di cui all'art. 187.1 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche.

Il decreto istituisce presso l'IVASS **l'arbitro assicurativo** ai sensi dell'art. 141, comma 7, del Codice del consumo e dell'art. 187.1 del Codice delle assicurazioni.

LAVORO

INPS, messaggio
13 gennaio 2025, n. 112

Indennità di discontinuità, domande entro il 31 marzo

L'INPS rende note date e modalità di presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (**IDIS**) per l'anno 2025.

A decorrere **dal 15 gennaio 2025** è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l'anno 2025, riferita all'anno di competenza 2024. Tale servizio **rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025**, termine ultimo per la presentazione della domanda poiché il 30 marzo cade di domenica. Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul portale INPS al percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità", selezionando la voce "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo".

INPS, messaggio
13 gennaio 2025, n. 111



Assegno unico: nuovo sistema di pagamento

L'INPS individua le date di accredito dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico per il mese di gennaio 2025 con il nuovo sistema Re.Tes. della Banca d'Italia.

L'Istituto comunica che le rate dell'Assegno Unico e Universale per i figli a carico del mese di gennaio 2025, relative alle prestazioni che non hanno subito variazioni, **sono accreditate nella settimana decorrente dal 20 gennaio 2025.**

Entro la fine del mese di gennaio è accreditato l'importo delle rate spettanti nell'ipotesi in cui il citato assegno sia stato oggetto di conguaglio, a credito oppure a debito.

INAIL, circolare
13 gennaio 2025, n. 2



Interessi legali INAIL aggiornati per il 2025

L'INAIL recepisce la determinazione del saggio degli interessi legali operata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stata fissata al **2%** la misura degli interessi legali.

INAIL comunicato
stampa
13 gennaio 2025



Infortuni domestici, domande per contributi formazione

Con riferimento al finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico, l'INAIL comunica che la procedura informatica per l'inserimento delle domande è aperta **dalle ore 12:00 dell'11 marzo 2025 e chiude alle ore 12:00 del 20 marzo 2025.**

INPS, circolare
10 gennaio 2025, n.2



Indennità antitubercolari: importi 2025

L'INPS comunica le variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari nel 2025. L'aggiornamento degli importi riguarda anche le indennità giornaliera per gli assicurati contro la tubercolosi e spettanti in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni.

a) Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati:

- 1° gennaio 2024 euro 15,67
- 1° gennaio 2025 **euro 15,80**

b) Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 419/1975:

- 1° gennaio 2024 euro 7,84
- 1° gennaio 2025 **euro 7,90**

c) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera):

- 1° gennaio 2024 euro 26,12
- 1° gennaio 2025 **euro 26,33**

d) Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 419/1975 (giornaliera):

- 1° gennaio 2024 euro 13,06
- 1° gennaio 2025 **euro 13,16**

e) Assegno di cura o di sostentamento (mensile):

- 1° gennaio 2024 euro 105,38
- 1° gennaio 2025 **euro 106,22**

Se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera prevista nella misura fissa di **euro 15,80**, dovrà essere erogata quest'ultima.

INPS, messaggio
10 gennaio 2025, n. 87



Prescrizione e sanzioni: proroga al 2025

L'INPS approfondisce il regime sanzionatorio dei crediti contributivi delle pubbliche Amministrazioni Gestione dipendenti pubblici e Gestione separata in riferimento alla prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Il decreto Milleproroghe **ha prolungato fino al 31 dicembre 2025 il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili**: le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 116 della Legge n. 388/2000.

INPS, messaggio
10 gennaio 2025, n. 85



Cessione del quinto pensioni: nuova procedura

L'INPS interviene rispetto al rinnovo dei contratti di finanziamento stipulati dai pensionati dell'Istituto da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione. L'Istituto comunica che è stata implementata una **nuova procedura telematica** dedicata al **controllo dei termini temporali di legge**. La legge prevede il divieto di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi:

- almeno **due anni** dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio;
- almeno **quattro anni** dall'inizio della cessione stipulata per un decennio.

Non è possibile contrarre una nuova cessione prima che siano stati pagati i **2/5** delle rate pattuite nel contratto" e, dall'altro, dettando alcune "buone prassi" che i soggetti finanziari devono seguire al fine di assicurare comportamenti riconducibili ai principi di trasparenza e di correttezza.

L'INPS ha a tal fine implementato la procedura telematica dedicata, denominata "**Quote Quinto**", con una funzione automatica di controllo, destinata a bloccare i contratti di rinnovo di cessione qualora la relativa stipula sia antecedente al decorso dei termini di legge. Non soggiacciono al decorso dei citati limiti temporali i contratti di rinegoziazione dei finanziamenti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio traslati su pensione (messaggio n. 2830 del 9 agosto 2024).

È ammessa la possibilità di contrarre una nuova cessione trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione, l'INPS non effettua alcun controllo in qualità di terzo debitore ceduto, avendo detto limite natura ultronea rispetto al contratto di rinegoziazione.

Gli adempimenti del mese

a cura di **Roberta Aiolfi e Valerio Artina** - *Dottori commercialisti in Bergamo*

27 gennaio

lunedì

- ▶ Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni

29 gennaio

mercoledì

- ▶ Presentazione del Mod. 770/2024 entro 90 giorni dalla scadenza
- ▶ Presentazione del Mod. Redditi 2024 e IRAP 2024 entro 90 giorni dalla scadenza

30 gennaio

giovedì

- ▶ Comunicazione credito d'imposta ZLS
- ▶ Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

31 gennaio

venerdì

- ▶ Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
- ▶ Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria
- ▶ Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento
- ▶ Versamento saldo e primo acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2024 e IRAP 2024 società con esercizio a cavallo
- ▶ Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo
- ▶ Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2024 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
- ▶ Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS
- ▶ Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS
- ▶ Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni
- ▶ Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie
- ▶ Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti
- ▶ Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale
- ▶ Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI
- ▶ Comunicazione semestrale dati tessera sanitaria
- ▶ Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica
- ▶ Termine processo di conservazione fatture elettroniche

3 febbraio

lunedì

- ▶ Versamento imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione dello 0,40%

17 febbraio

lunedì

- ▶ Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
- ▶ Fatturazione differita ed annotazione
- ▶ Annotazione separata nel registro corrispettivi
- ▶ Trasmissione dati operazioni transfrontaliere passive
- ▶ Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

-
- ▶ Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale per i contribuenti rientranti in settori particolari
 - ▶ Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
 - ▶ Versamento imposta di produzione e consumo
 - ▶ Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
 - ▶ Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
 - ▶ Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
 - ▶ Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto
 - ▶ Rateizzazione versamento II acconto imposte da Redditi 2024 per persone fisiche titolari di partita IVA

20 febbraio

giovedì

- ▶ Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

25 febbraio

martedì

- ▶ Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile e dati statistici acquisti e cessioni

Dal 27 gennaio al 10 febbraio 2025

27 gennaio
lunedì

ADEMPIMENTO ►

Ravvedimento - Acconto IVA

I contribuenti tenuti al versamento dell'acconto IVA in scadenza il **27 dicembre 2024** possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,50%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

29 gennaio
mercoledì

ADEMPIMENTO ►

Dichiarazioni - Mod. 770/2024 entro 90 giorni

Regolarizzazione della tardiva presentazione del **Mod. 770/2024** che doveva essere inviata telematicamente entro il **31 ottobre 2024**, con l'applicazione della sanzione ridotta.

ADEMPIMENTO ►

Dichiarazioni - Mod. Redditi 2024 e IRAP 2024 entro 90 gg

Regolarizzazione della tardiva presentazione del **Mod. Redditi 2024 e IRAP 2024** da inviare telematicamente entro il 31 ottobre 2024, con l'applicazione della sanzione ridotta.

30 gennaio
giovedì

ADEMPIMENTO ►

Credito d'imposta - Comunicazione bonus ZLS

Il Decreto 30 agosto 2024, relativo al credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) dispone le regole per l'accesso al contributo, sotto forma di credito di imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, rivolto alle imprese che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale.

Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare una domanda telematica all'Agenzia delle entrate, **dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025**, con l'indicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio al 15 novembre 2024, utilizzando un apposito modello di prossima approvazione.

ADEMPIMENTO ►

Contratti di locazione - Registrazione e versamento

I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con **F24 ELIDE**.

31 gennaio
venerdì

Ravvedimento sprint - Ritenute e IVA mensile

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente entro 15 giorni dal termine ordinario del **16 gennaio 2025** versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari a 0,08333% (12,50%/10/15) per ogni giorno di ritardo dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Intermediari finanziari - Comunicazione periodica

ADEMPIMENTO ►

Banche, società Poste Italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario comunicano telematicamente all'Anagrafe tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

INTRA 12 - Presentazione degli elenchi e versamento

ADEMPIMENTO ►

Invio telematico dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al **secondo mese precedente**, da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati da enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e procedere al versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.

Versamento - Redditi 2024 e IRAP 2024 a cavallo

ADEMPIMENTO ►

Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione **Redditi ed IRAP 2024** (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta **1° agosto 2023 - 31 luglio 2024**. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro i 30 giorni successivi con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento - Secondo acconto IRES e IRAP a cavallo

ADEMPIMENTO ►

Versamento del secondo acconto di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione **1° marzo 2024 - 28 febbraio 2025**.

Dichiarazione-Redditi e IRAP 2024 periodo non coincidente

ADEMPIMENTO ►

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP **Redditi 2024**, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta **1° aprile 2023 - 31 marzo 2024**.

Regime IOSS - Dichiarazione IVA e versamento mensile

- ADEMPIMENTO ► Gli operatori registrati al regime IOSS presentano la relativa dichiarazione e versano l'IVA dovuta per il periodo **1° dicembre 2024 - 31 dicembre 2024**.
-

Regime OSS - Dichiarazione IVA e versamento trimestrale

- ADEMPIMENTO ► Gli operatori registrati al regime OSS non UE o UE presentano la relativa dichiarazione e versano l'IVA dovuta per il periodo **1° ottobre 2024 - 31 dicembre 2024**.
-

Redditi fondiari - Denuncia e variazione reddito terreni

- ADEMPIMENTO ► Presentazione denuncia di variazione del reddito dominicale o agrario, verificatosi nell'anno precedente, all'Ufficio provinciale-Territorio dell'Agenzia delle entrate da parte dei proprietari, degli affittuari o associati nella conduzione di terreni.
-

Spese sanitarie - Opposizione a rendere disponibili i dati

- ADEMPIMENTO ► Presentazione opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.
-

Imballaggi non restituiti - Emissione delle fatture IVA

- ADEMPIMENTO ► Emissione delle fatture IVA relative a cessioni di imballaggi e recipienti effettuate nel corso del **2024** e non restituiti secondo le pattuizioni contrattuali.
-

Dichiarazione annuale - Imposta di bollo virtuale

- ADEMPIMENTO ► Termine per la presentazione, per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa e per l'eventuale opzione/revoca per gli assegni circolari.
-

Canone RAI - Presentazione dichiarazione sostitutiva

- ADEMPIMENTO ► Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI per comunicare la non detenzione dell'apparecchio televisivo per il canone dovuto per l'anno 2025.
-

Tessera sanitaria - Comunicazione semestrale dati

- ADEMPIMENTO ► Comunicazione dati tessera sanitaria relativi al secondo semestre 2024.
-

Inventario - Termine sottoscrizione

ADEMPIMENTO ▶

Termine per la **sottoscrizione dell'inventario** relativo al **periodo d'imposta 2024** per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica (soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Fatture elettroniche - Termine processo di conservazione

ADEMPIMENTO ▶

Termine del processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel **2023** mediante apposizione del riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione. In via prudenziale si propone come scadenza la data odierna.

3 | febbraio
lunedì

Versamento-Imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione

ADEMPIMENTO ▶

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento degli importi relativi alle dichiarazioni dei redditi del *de cuius* da parte degli eredi dei soggetti deceduti successivamente al 28 febbraio 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Guida alle novità del Decreto Milleproroghe 2025

di Saverio Cinieri - *Dottore commercialista e revisore contabile*

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, c.d. "Decreto Milleproroghe 2025", contiene, come da tradizione, una serie di disposizioni che intervengono su adempimenti già in vigore, posticipandone gli effetti.

Si tratta non solo di norme di carattere economico-fiscale, ma anche che interessano la salute, i trasporti, la difesa, la giustizia e, più in generale, tutti gli aspetti della Pubblica amministrazione.

Soffermando l'attenzione sulle **norme che maggiormente interessano il mondo delle imprese e dei privati cittadini**, tra le più importanti novità si segnalano le seguenti:

- proroga al 31 marzo 2025 del divieto di emissione di fattura elettronica per gli operatori sanitari che inviano i dati al STS;
 - è differito al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione IVA per gli enti non commerciali;
 - si conferma per tutto il 2025 dalla possibilità per le ONLUS di ricevere il 5 per mille anche se non iscritte al RUNTS;
 - rinvio di tre mesi dell'obbligo, per le imprese, di assicurarsi contro i danni catastrofali;
 - viene prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi per esigenze specifiche di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.
- Di seguito si riporta una sintesi delle novità per imprese e cittadini contenute nel decreto.



Art. 1, comma 9

Responsabilità erariale

► SOGGETTI INTERESSATI

Amministratori e dipendenti pubblici e privati.

► NOVITÀ

- Viene prorogata di quattro mesi, e precisamente dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la disposizione (D.L. n. 76/2000) che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

► PROROGA

Dal 30 aprile 2025.



Art. 3, commi 1 e 2

Registrazione Aiuti di Stato

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese.

► NOVITÀ

- Si dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU) sia effettuata entro il 30 novembre 2025.
- Inoltre, si proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 novembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione IMU, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

**Art. 3, comma 6****Fatturazione elettronica**

▷ Cfr. M. Peirola, pag. 21

► PROROGA

Dal 30 novembre 2025.

► SOGGETTI INTERESSATI

Operatori sanitari.

► NOVITÀ

- Si estende sino al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

► PROROGA

Dal 31 marzo 2025.

► SOGGETTI INTERESSATI

CONFIDI.

► NOVITÀ

- Prevista la sospensione, per 24 mesi, del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'iscrizione dei confidi nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), conseguente al venir meno dei requisiti dimensionali (qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro).
- A tal fine, il confido interessato deve comunicare alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione dalla quale risulti che, al termine di tale processo, sia rispettato il requisito del volume di attività finanziaria.

► PROROGA

24 mesi.

► SOGGETTI INTERESSATI

Enti del Terzo Settore.

► NOVITÀ

- Si posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore (art. 5, comma 15-*quater*, D.L. n. 146/2021).

► PROROGA

1° gennaio 2026.

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese di assicurazione.

► NOVITÀ

- Si estende da uno a due esercizi la possibilità per le imprese di assicurazione e riassicurazione cessionarie di valutare gli attivi finanziari, non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio, in base al loro valore di rilevazione iniziale, anziché al minore tra il valore di rilevazione iniziale e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
- Inoltre, si estende al 31 dicembre 2025 (rispetto al 30 marzo 2025) il periodo entro il quale è consentita la medesima facoltà di cui alla lettera precedente alle imprese di assicurazione che redigono il bilancio d'esercizio sulla base dei principi contabili nazionali che acquisiscano un compendio aziendale dalle anzidette imprese cessionarie.

**Art. 3, comma 8****Autorizzazioni CONFIDI****Art. 3, comma 10****Disciplina IVA Terzo settore**

▷ Cfr. M. Peirola, pag. 21

**Art. 3, comma 14****Compendi assicurativi**

**Art. 12****Cinque per mille****► PROROGA**

31 dicembre 2025.

► SOGGETTI INTERESSATI

Soggetti beneficiari del 5 per mille.

► NOVITÀ

– Si estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuano, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille.

► PROROGA

31 dicembre 2025.

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese.

► NOVITÀ

– Prevista la proroga al 31 marzo 2025 del termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2024, entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.

► PROROGA

Dal 31 marzo 2025.

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese del settore turistico-alberghiero.

► NOVITÀ

– Slitta dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine per beneficiare del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.

► PROROGA

Dal 31 dicembre 2025.

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese del settore turistico-alberghiero.

► NOVITÀ

– Si proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA).

► PROROGA

31 dicembre 2025.

**Art. 13****Obbligo di assicurazione contro catastrofi****Art. 14, comma 1****Credito d'imposta settore turistico-alberghiero****Art. 14, comma 2****Impianti fotovoltaici settore turistico-alberghiero**

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202

**Art. 14, comma 3****Contratti di lavoro
dipendente a tempo
determinato****► SOGGETTI INTERESSATI**

Imprese.

► NOVITÀ

- Viene modificata una norma transitoria nell'ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato; la norma oggetto di modifica (art. 19, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2015) concerne uno dei presupposti di ammissibilità - c.d. causali - di una durata dei contratti superiore a dodici mesi - e in ogni caso non superiore a ventiquattro mesi.
- La causale transitoria in oggetto è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale viene ora prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.
- Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro applicati in azienda non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.

► PROROGA

Dal 31 dicembre 2025.

Milleproroghe 2025: novità IVA

di Marco Peirolo - *Dottore commercialista in Torino*

FISCO
NOVITÀ

Le novità in materia di IVA introdotte dal Milleproroghe riguardano, da un lato, l'estensione fino al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie a parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, dall'altra, il differimento al 1° gennaio 2026 del passaggio dall'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA all'esenzione di alcune operazioni effettuate dagli enti associativi.

RIFERIMENTI ►

- D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, art. 3
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 5
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 10-bis
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 4 e 10

**ESENZIONE IVA
PER GLI ENTI
ASSOCIATIVI ►**

Dal 1° gennaio 2026 si applicheranno le disposizioni introdotte per archiviare la procedura di infrazione con la quale la Commissione europea ha censurato la normativa italiana per l'erroneo recepimento delle esenzioni che, nella disciplina interna, sono impropriamente escluse da imposta e, quindi, esonerate da qualsiasi obbligo IVA:

- si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali alcune operazioni in precedenza escluse dal campo di applicazione dell'imposta;
- l'esenzione dall'IVA è stata estesa ad alcune operazioni, purché non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta;
- sono stati introdotti ulteriori requisiti soggettivi che gli enti associativi devono possedere per beneficiare dell'esenzione da IVA.

**FATTURAZIONE
ELETTRONICA
PER PRESTAZIONI
SANITARIE ►**

- Fino al 31 marzo 2025, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche.
- Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica anche nel caso di opposizione manifestata dall'interessato.

NOVITÀ ►

Le novità in materia di IVA introdotte dall'art. 3 del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) riguardano, da un lato, l'estensione fino al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie a parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e, dall'altra, il differimento al 1° gennaio 2026 del passaggio dall'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA all'esenzione di alcune operazioni effettuate dagli enti associativi.

ESENZIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI ►

L'art. 5 del D.L. n. 146/2021, nei commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, introdotti in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021, ha previsto alcune modifiche alla disciplina IVA delle operazioni effettuate da taluni enti non commerciali di tipo associativo. Le nuove disposizioni:

- sono dirette ad **archiviare la procedura di infrazione** n. 2008/2010, con la quale la Commissione europea ha censurato la normativa italiana per l'erroneo recepimento delle esenzioni previste dall'art. 132 della Direttiva 2006/112/CE, che nella disciplina interna sono impropriamente escluse da imposta e, quindi, esonerate da qualsiasi obbligo IVA (es. fatturazione e registrazione);
- per effetto della proroga disposta dall'art. 3, comma 10, del D.L. n. 202/2024, **si applicheranno dal 1° gennaio 2026**, in attesa della razionalizzazione della disciplina IVA degli enti del terzo Settore, da operare in attuazione dell'art. 7 della Legge n. 111/2023 (Delega fiscale).

Operazioni che si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali

La lett. a) del comma 15-quater dell'art. 5 del D.L. n. 146/2021 **elimina alcune previsioni** contenute nell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.



SCHEMA DI SINTESI

Operazioni che si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali
Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione <i>extra-scolastica</i> della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto
Cessioni di pubblicazioni delle associazioni sopra elencate effettuate prevalentemente ai propri associati, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali in occasione di manifestazioni propagandistiche
Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari, a fronte di corrispettivi specifici, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale di associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della Legge n. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, nel caso in cui l'attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia resa agli associati

Operazioni esenti da IVA

La lett. b) del comma 15-quater dell'art. 5 del D.L. n. 146/2021, integrando con il nuovo comma 4 le disposizioni dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, prevede l'**esenzione dall'IVA di specifiche operazioni**, purché non **provochino distorsioni della concorrenza** a danno delle imprese commerciali soggette all'imposta.



SCHEMA DI SINTESI

Operazioni esenti
Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione <i>extra-scolastica</i> della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o parte-

**SCHEMA DI SINTESI**

Operazioni esenti
<p>partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali</p>
<p>Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali</p>
<p>Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al n. 1) del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, organizzate a loro esclusivo profitto</p>
<p>Somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della Legge n. 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività</p>

Nuovi requisiti soggettivi ai fini dell'esenzione IVA

Con il nuovo comma 5 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 sono stati introdotti **ulteriori requisiti soggettivi** che gli enti associativi devono possedere affinché le operazioni ivi indicate possano beneficiare dell'**esenzione da IVA**.

Si tratta di requisiti che sottintendono l'assenza della finalità lucrativa dell'ente, nonché la democraticità e la trasparenza della vita associativa dello stesso:

- il **divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale** durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- la presenza delle seguenti **clausole statutarie**, da inserire negli atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero delle corrispondenti clausole previste dal Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017:
 - 1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
 - 2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - 3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
 - 4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2538, comma 2, c.c.; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2538, ult. comma, c.c. e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
 - 5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.



Attenzione

In base al nuovo comma 6 dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, le **clausole statutarie di cui ai precedenti n. 2) e 4)**, riguardanti la disciplina del rapporto associativo e le caratteristiche degli organi amministrativi e societari, **non sono richieste ai fini dell’esenzione da IVA** nel caso di:

- associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Regime IVA dei corsi di attività sportiva invernale

L’art. 5 del D.L. n. 113/2024 (Decreto “Omnibus”) ha operato alcune modifiche al regime IVA dei **corsi relativi all’attività sportiva invernale**.

In particolare, i commi 1-3 dell’art. 5 del D.L. n. 113/2024 intendono precisare il regime applicabile, ai fini dell’IVA, ai corsi relativi all’attività sportiva invernale, prevedendo l’applicazione, per tali prestazioni, dell’**aliquota IVA ridotta del 5%**.



Attenzione

La previsione dell’aliquota ridotta è in linea con il n. 13) dell’Allegato III della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva 2022/542/UE, in base al quale i corsi di attività sportiva o fisica possono essere assoggettati all’aliquota IVA non inferiore al 5%.



SCHEMA DI SINTESI

Novità
Si applica l’aliquota IVA del 5% all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali; nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’IVA
Fino al 31 dicembre 2024, le prestazioni rese, nel contesto dei rapporti associativi, dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dalle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in società di capitali senza fini di lucro sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Dal 1° gennaio 2025, invece, le stesse prestazioni saranno soggette a IVA, ma in regime di esenzione
Prima del 10 agosto 2024, i corsi di attività sportiva invernali si considerano esenti da IVA, ovvero esclusi dal campo di applicazione dell’imposta
Si applica l’aliquota IVA del 5% alle cessioni di cavalli destinati a finalità diverse da quelle alimentari, poste in essere entro 18 mesi dalla nascita dei cavalli stessi

Requisiti dell’aliquota IVA ridotta

L’art. 5, comma 1, del D.L. n. 113/2024 introduce nella Tabella A, Parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, il n. 1-septies), al fine di prevedere l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI):

- **impartiti**, anche in forma organizzata, **da iscritti in appositi albi** regionali o nazionali;
- nella misura in cui tali corsi **non siano esenti dall’IVA**.

Tale disposizione delimita il proprio ambito applicativo, specificando i relativi **requisiti**, oggettivi e soggettivi.

Dal punto di vista:

- **oggettivo**, l’attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all’aliquota IVA del 5% è individuata rinviando alle discipline gestite dalle **Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI** (es. sci, *snowboard*, slittino, ecc.);
- **soggettivo**, l’aliquota del 5% è riservata ai corsi impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi **albi regionali o nazionali** (es. albi dei maestri di sci).

L’aliquota IVA ridotta presuppone che le prestazioni **non siano esenti da IVA**, come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da **enti senza fini di lucro**.

Prestazioni di ASD e SSD rese nei confronti di soci e associati

L'art. 5, comma 2, del D.L. n. 113/2024, per rendere certo l'ambito applicativo della nuova disposizione, stabilisce che, fino all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021 (fissata al **1° gennaio 2026**), l'aliquota IVA del 5% si applica a **condizione** che i corsi di attività sportiva invernale non rientrino tra le prestazioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 90, comma 1, della Legge n. 289/2002, che estende le disposizioni tributarie riguardanti le **associazioni sportive dilettantistiche** (ASD) anche alle **società sportive dilettantistiche** (SSD) costituite in società di capitali senza fini di lucro.

**Attenzione**

In sostanza, **fino al 31 dicembre 2025**, le prestazioni rese dalle ASD e dalle SSD nel contesto dei rapporti associativi sono **escluse dal campo di applicazione dell'IVA**, ex art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972.

Dal 1° gennaio 2026, invece, le stesse prestazioni saranno soggette a IVA, ma in regime di **esenzione**.

Corsi di attività sportiva invernali erogati prima del 10 agosto 2024

L'art. 5, comma 3, del D.L. n. 113/2024 detta il regime IVA dei corsi di attività sportiva invernali erogati prima del 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 113/2024), che si considerano **esenti da IVA, ovvero esclusi dal campo di applicazione dell'imposta** ex art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, tenendo anche conto di quanto stabilito dall'art. 90, comma 1, della Legge n. 289/2002, che come detto estende le disposizioni tributarie riguardanti le ASD anche alle SSD costituite in società di capitali senza fini di lucro. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.

**FATTURAZIONE
ELETTRONICA PER
PRESTAZIONI
SANITARIE ►**

L'art. 3, comma 6, del D.L. n. 202/2024 ha modificato l'art. 10-*bis*, comma 1, del D.L. n. 119/2018, aggiunto in sede di conversione dalla Legge n. 136/2018, stabilendo che, **fino al 31 marzo 2025**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera Sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche** ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia per mezzo del Sistema di Interscambio.

Nelle more dell'individuazione delle specifiche modalità di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche, l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 215/2023 aveva precedentemente esteso all'anno 2024 la disciplina transitoria prevista per i soggetti che inviano i dati al Sistema tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

Per tali operazioni, pertanto, anche nell'anno 2024 risultava obbligatorio emettere la fattura in formato cartaceo o elettronico, ma *extra*-Sistema di Interscambio (circolare dell'Agenzia delle entrate 17 giugno 2019, n. 14 e risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate 19 marzo 2019, n. 78).

Ambito applicativo del divieto di fatturazione elettronica

Le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali dagli operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono escluse dalla fatturazione elettronica **anche nel caso di opposizione manifestata dall'interessato**. Considerato, infatti, l'esplicito divieto in tal senso previsto dalla norma, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano, pertanto, ad emettere le fatture in formato cartaceo o elettronico, ma *extra*-Sistema di Interscambio, anche nel caso di opposizione esercitata dal cittadino (FAQ n. 57 del 29 gennaio 2019, aggiornata il 19 luglio 2019 e risposta n. 78/E/2019, cit.).



Attenzione

Nell'ipotesi in cui la fattura contenga **sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie** non deve essere emessa la fattura elettronica, ma occorre distinguere **due diverse fattispecie** (FAQ n. 58 del 29 gennaio 2019, aggiornata il 19 luglio 2019).

In particolare, se dal documento di spesa **è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria** (es. a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema Tessera Sanitaria (salvo il caso dell'opposizione del paziente), con le seguenti **modalità**:

- l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;
 - l'importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA "altre spese".
- Qualora, invece, dal documento di spesa **non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria**, l'intera spesa va trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria (salvo il caso dell'opposizione del paziente) con la tipologia "altre spese" (codice AA).



Attenzione

Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018, il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle **fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**.

Pertanto, in sintesi, le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via Sistema di Interscambio, a prescindere sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga - e, in conseguenza, le fattura agli utenti - sia dall'invio, o meno, dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (risposta n. 78/E/2019, cit.).

Qualora, nell'erogare la prestazione, il soggetto (professionista persona fisica, società, ecc.) si avvalga di terzi, che fatturano il servizio reso nei suoi confronti e non direttamente all'utente, gli stessi, fermi eventuali esoneri che li riguardino, documentano tale servizio a mezzo fattura elettronica via Sistema di Interscambio (risposta n. 78/E/2019, cit.).

Fatturazione delle prestazioni sanitarie ai soggetti passivi IVA

Nel caso in cui la fattura, relativa ad una prestazione svolta direttamente nei confronti della persona fisica, sia emessa in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio al committente soggetto passivo, che si fa carico del pagamento, il rispetto della normativa sulla *privacy* esige che nella fattura non sia indicato il **nome del paziente** o gli **altri elementi** che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile (risposta n. 307/E/2019 e FAQ n. 73 del 19 luglio 2019).



Attenzione

La normativa IVA prevede l'obbligo di riportare nella fattura i dati di "**natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione**", senza imporre in alcun modo di indicare l'identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).

La necessità di coordinare l'assenza di un obbligo in questo senso con il dovere generale di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio e di rispetto della tutela dei dati personali implica che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura **dati non richiesti dalla legislazione**, idonei a violare le varie disposizioni in essere e, nell'eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con il quadro normativo.

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

INSERTO

2025

4

27 GENNAIO

IL CASO RISOLTO

- REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO:
IMPATTI DELLE OPERAZIONI E RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

Patrizia TETTAMANZI, Fabio CIOVATI, Chiara MANCINI
e Giovanni GHELFI

 IPSOA Scuola di formazione
Gruppo Wolters Kluwer

Redazione bilancio consolidato: impatti delle operazioni e rettifiche di consolidamento

a cura di Patrizia Tettamanzi (*), Fabio Ciovati (**), Chiara Mancini (***),
e Giovanni Ghelfi (****)

Nel corso del 2025 Pratica fiscale pubblicherà, con cadenza mensile, casi pratici con soluzioni commentate in tema di bilancio di esercizio e consolidato, anche di settori ed enti specifici, rendicontazione di sostenibilità, fiscalità, assetti organizzativi e contabili. Lo scopo della trattazione è fornire strumenti utili per approfondire argomenti con i quali ci si trova a confrontarsi sia nell'ambito professionale, sia in fase di preparazione di esami di abilitazione per dottore commercialista ed esperto contabile. Il focus è principalmente posto sulla normativa nazionale, con anche spunti e analisi di casi per i quali si richiede l'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS). In questo primo inserto, si presenta un caso di redazione del bilancio consolidato di un gruppo "semplice", con una sola partecipazione di controllo, diretta (di Algebra in Binomio). La soluzione ripercorre le domande poste, che si concentrano su temi particolari inerenti il bilancio di gruppo.

IL CASO

Il 1^o gennaio X la società Algebra acquisisce il 75% della società Binomio al prezzo di euro 624.000. Binomio è l'unica controllata di Algebra. Alla data dell'acquisizione, il valore contabile del patrimonio netto di Binomio è di euro 260.000.

Alla stessa data il *fair value* delle attività e delle passività di Binomio è pari al loro valore contabile, ad eccezione di alcuni impianti con plusvalori latenti per euro 312.000 e alcuni terreni con plusvalori latenti per euro 156.000. La vita utile residua degli impianti è pari a 20 anni.

Si assuma un'aliquota fiscale del 50%.

La differenza tra il costo di acquisto della partecipazione e il *fair value* del patrimonio netto della controllata è attribuito ad avviamento.

Algebra consolida con il **metodo integrale**, secondo la **teoria della Capogruppo modificata**, utilizzando i principi contabili internazionali.

Durante l'esercizio X si verificano le seguenti **operazioni infragruppo**:

- Algebra presta servizi a Binomio per un importo totale di euro 108.000; alla fine dell'esercizio tale transazione non risulta ancora saldata; per semplicità non si consideri l'IVA.
- Algebra concede un finanziamento a Binomio di euro 360.000, da rimborsare interamente dopo 5 anni. In relazione alla suddetta operazione le due società registrano interessi per euro 7.200, regolarmente pagati nell'esercizio.
- Algebra vende merci a Binomio per un importo di euro 20.000. Il 100% delle merci è ancora nel magazzino di Binomio alla fine dell'esercizio. L'utile infragruppo incluso in tali

(*) Professore Ordinario di Economia Aziendale e Sostenibilità presso LIUC - Università Cattaneo. Professore a contratto di Financial Reporting and Analysis e Analysis and Interpretation of Financial Statements presso l'Università Bocconi. Dottore commercialista e revisore legale.

(**) Professore a contratto di Contabilità e Bilancio, Economia Aziendale e Temi Speciali di Bilancio presso l'Università Cattaneo - LIUC - di Castellanza, Dottore commercialista e revisore legale.

(***) Professore a contratto di bilancio presso l'Università L. Bocconi di Milano. Dottore commercialista e revisore legale.

(****) Professore a contratto di Temi Speciali di Bilancio e Sistemi ERP per l'amministrazione e il controllo presso l'Università Cattaneo - LIUC - di Castellanza. Dottore commercialista e revisore legale.

SOLUZIONE

merci è di euro 4.000, dato che Algebra aveva precedentemente acquistato sul mercato tali merci al costo di euro 16.000. La transazione è già stata saldata nel periodo contabile dell'esercizio.

PARTE PRIMA

Sulla base di quanto sopra riportato si risponda alle seguenti domande.

1) Si scomponga il prezzo di acquisto della partecipazione in Binomio nelle sue determinanti, evidenziando sinteticamente i calcoli che conducono agli eventuali plus/minusvalori e/o avviamento.

La tabella seguente evidenzia il confronto tra patrimonio netto contabile e prezzo di acquisto della partecipazione in Binomio, spiegando in dettaglio - riga per riga - le determinanti della differenza positiva, dovuta a plusvalori su impianti, terreni, e, in via residuale, ad avviamento. Le due colonne (100% e 75%) riportano i dati per intero e *pro-quota*, anche per agevolare il calcolo dell'impatto delle quote di minoranza.

Si rammenta che nella predisposizione della soluzione si è applicata la teoria modificata della capogruppo, che implica l'iscrizione dei plusvalori integrali sulle attività (diverse dal *goodwill*), con la conseguente attribuzione delle relative quote di pertinenza dei terzi.



Calcola

	100%	75%
PN contabile	260.000	195.000
Plusvalore impianti	312.000	234.000
Plusvalore terreni	156.000	117.000
Totale plusvalori latenti	468.000	351.000
- effetto fiscale latente 50%	-234.000	-175.500
Plusvalore netto	234.000	175.500
PN a fair value	494.000	370.500
Avviamento		253.500
Prezzo di acquisto partecipazione		624.000

2) Si quantifichi il valore del Patrimonio netto di pertinenza delle minoranze in data 1° gennaio X, che troverebbe rappresentazione nel bilancio consolidato di Algebra con il metodo di consolidamento integrale, secondo la teoria della Capogruppo modificata.

La tabella sottostante, speculare rispetto alla precedente, riporta l'impatto sulle quote dei terzi, pari al 25%.



Calcola

	100%	25%
Prezzo di acquisto partecipazione		
PN contabile	260.000	65.000
Plusvalore impianti	312.000	78.000
Plusvalore terreni	156.000	39.000
Totale plusvalori latenti	468.000	117.000
- effetto fiscale latente 50%	-234.000	-58.500
Plusvalore netto	234.000	58.500
PN a fair value	494.000	123.500

Come già riportato in risposta alla domanda n. 1, si utilizza per la soluzione il metodo integrale secondo la *modified parent company theory* (teoria modificata della capogruppo); pertanto, l'importo delle quote degli azionisti di minoranza è pari alla differenza tra plusvalore al 100% e quota di pertinenza della capogruppo (75%). Ciò vale per qualsiasi maggior

valore emergente per differenza tra prezzo e quota di Patrimonio Netto a *fair value*, eccetto che per l'avviamento (*goodwill*), che rappresenta un valore residuale (differentemente da quanto accade con la teoria dell'entità, secondo la quale anche il *goodwill* deve essere espresso al 100%, diventando un *full goodwill*).

3) Si quantifichi l'ammortamento sui plusvalori latenti che troverebbe rappresentazione nel bilancio consolidato di Algebra al 31 dicembre X redatto con l'applicazione del metodo di consolidamento integrale, secondo la teoria della Capogruppo modificata.

L'ammortamento è pari a euro 15.600, così calcolato:

plusvalore latente impianti/vita utile residua = euro 312.000 / 20 anni = euro 15.600.

Secondo la teoria modificata, dato che l'ammortamento è calcolato su un plusvalore al 100%, anche per lo stesso sarà evidenziata la quota dei terzi, con impatto sul reddito netto di loro pertinenza nella rappresentazione del patrimonio netto globale nel bilancio consolidato del gruppo Algebra-Binomio.

4) Con riferimento all'operazione *intercompany* di prestazione di servizi sopra indicata, si quantifichi l'impatto della variazione di consolidamento sul reddito netto del gruppo.

Dato che gli importi inerenti alla cessione di servizi infragruppo sono coincidenti, e dunque tra loro omogenei, l'operazione di eliminazione (di seguito riportata) non ha impatti sul reddito netto di gruppo. Si tratta infatti di uno storno di ricavi e costi di pari importo, euro 108.000.



Compila

Ricavi per servizi CE	a	Costi per servizi CE	108.000	108.000
-----------------------	---	----------------------	---------	---------

Si ricorda che - sebbene l'impatto sia nullo - i ricavi e i costi per servizi si riducono rispettivamente per l'importo della rettifica *intercompany*, "asciugando" dunque il totale fatturato e costi del gruppo, in linea con gli obiettivi generali di rappresentazione del bilancio consolidato.

5) Con riferimento all'operazione di finanziamento *intercompany* sopra indicata, si quantifichi l'impatto della variazione di consolidamento sul reddito netto del gruppo.

Nel caso del finanziamento infragruppo il ragionamento è analogo a quello esposto con riguardo al punto n. 4. Si tratta di area finanziaria e non operativa; tuttavia, l'impatto è parimenti nullo, in quanto sono ridotti per lo stesso ammontare (euro 7.200) i ricavi e i costi finanziari. Questa è la rilevazione contabile:



Compila

Proventi finanziari CE	a	Oneri finanziari CE	7.200	7.200
------------------------	---	---------------------	-------	-------

Va rimarcato il fatto che - nel caso di compravendite di beni, servizi, e di operazioni di finanziamento tra due o più società del gruppo, è necessario sempre procedere allo storno dei costi e ricavi reciproci, nonché dei debiti e crediti relativi, per la quota eventualmente ancora da pagare o incassare.

Nel caso di cessione di merci e/o immobilizzazioni si aggiunge anche il tema della rettifica del valore delle attività oggetto di scambio, al fine di stornare ed eliminare l'effetto degli eventuali margini infragruppo non realizzati con terzi.

6) Con riferimento all'operazione di compravendita di merci *intercompany* sopra indicata, si quantifichi l'impatto della variazione di consolidamento sul reddito netto di gruppo.

L'utile infragruppo non realizzato con terzi è già noto, pari a euro 4.000, dalla lettura del testo, pari alla differenza tra prezzo di vendita (euro 20.000) e costi di acquisto (euro 16.000). Si tratta dell'intero margine, dato che le merci sono tutte ancora nel magazzino del gruppo a fine esercizio.

**Compila**

Le rilevazioni contabili relative a questa operazione sono le seguenti:

Variazione rimanenze CE	a	Rimanenze (SP)	4.000	4.000
-------------------------	---	----------------	-------	-------

Con questa rilevazione si riduce il valore delle merci scambiate tra capogruppo e controllata per l'importo pari all'utile di euro 4.000, non ancora realizzato con terzi, dato che le merci sono interamente nel magazzino del gruppo a fine esercizio.

**Compila**

Imposte differite CE	a	Fondo imposte differite (SP)	2.000	2.000
----------------------	---	------------------------------	-------	-------

La rilevazione di eliminazione del margine è accompagnata da un impatto fiscale, pari al 50% di euro 4.000.

Pertanto, l'impatto sul reddito netto del gruppo è pari a euro -2.000, essendosi ridotto l'utile netto di pari importo.

Si noti che la società venditrice è Algebra, la capogruppo. Pertanto, tale operazione non ha un impatto sul risultato netto dei terzi. Diverso sarebbe invece il caso in cui, in presenza degli stessi numeri e della stessa transazione, il soggetto venditore sia la società Binomio, controllata da Algebra (in tal caso la riduzione di euro 2.000 sarebbe da imputare per euro 500, a decremento del risultato netto dei terzi).

PARTE SECONDA - Multiple choices in tema di consolidamento

Nella seconda parte di questo "caso" si propongono dieci domande a scelta multipla, che possono consentire di rafforzare alcuni concetti applicativi in tema di redazione del bilancio consolidato.

1) Gold S.p.A. detiene una partecipazione del 70% in Diamond S.p.A. Nel corso dell'esercizio 200X, Diamond S.p.A. ha distribuito ai propri soci un dividendo pari a euro 160.000.

Qual è l'impatto del trascinarsi di tale operazione sulle riserve di gruppo nel bilancio consolidato al 31/12/200X+1? Si prescinda dalla considerazione di ogni effetto fiscale connesso a tale operazione.

- a) Un aumento di euro 48.000;
- b) Una diminuzione di euro 48.000;
- c) Una diminuzione di euro 160.000;
- d) **Un aumento di euro 160.000.**

Nel caso di distribuzione di dividendi nell'esercizio X+1 relativi agli utili dell'esercizio precedente, si procede, in fase di consolidamento, alla eliminazione degli stessi come proventi finanziari e alla ricostituzione, per intero, delle riserve del gruppo, in ottemperanza al metodo integrale, obbligatorio nel caso di partecipazione di controllo.

Le rilevazioni del bilancio consolidato sono le seguenti:

**Compila**

Proventi finanziari CE	A	Riserve del gruppo (SP)	112.000	160.000
Riserve dei terzi (SP)			48.000	

2) Gold S.p.A. detiene una partecipazione del 70% in Diamond S.p.A. Nel corso dell'esercizio 200X, Diamond S.p.A. ha distribuito ai propri soci un dividendo pari a euro 160.000.

Qual è l'impatto del trascinarsi di tale operazione sulle **riserve di terzi** nel bilancio consolidato al 31/12/200X+1? Si prescinda dalla considerazione di ogni effetto fiscale connesso a tale operazione.

- a) Un aumento di euro 48.000;
- b) **Una diminuzione di euro 48.000;**
- c) Una diminuzione di euro 160.000;
- d) Un aumento di euro 160.000.

Come evidenziato nella risposta scritta con riguardo alla domanda n. 4, le riserve di pertinenza degli azionisti di minoranza si riducono di euro 48.000, pari al 30% del totale distribuito.

3) Quale sarebbe l'effetto sul bilancio consolidato se una controllata non consolidata fosse contabilizzata con il metodo del costo, con il bilancio di gruppo che prevede il consolidamento delle altre controllate?

- a) Tutti i saldi contabili della controllata non consolidata sarebbero inclusi individualmente nel bilancio consolidato;
- b) L'utile netto consolidato non includerebbe alcun importo relativo alla controllata non consolidata;
- c) L'utile netto consolidato sarebbe lo stesso che si avrebbe nel caso in cui la controllata fosse inclusa nel consolidamento;

d) I ricavi per dividendi della controllata non consolidata sarebbero inclusi nell'utile netto consolidato.

L'applicazione del criterio del costo comporta che la partecipazione nella società non controllata resti iscritta nel bilancio del gruppo al costo originario, da rettificarsi in presenza di perdite durevoli di valore. La distribuzione del dividendo, con la rilevazione conseguente del ricavo finanziario da parte della società percipiente, lascia la stessa traccia nel bilancio consolidato; diversamente sarebbe il caso in cui la partecipata non controllata sia rilevata con il metodo *equity* o del patrimonio netto. In questa circostanza, il valore della partecipazione dovrebbe essere ridotto per l'effetto della eliminazione del dividendo *intercompany*, generando lo stesso effetto che si avrebbe - in termini di impatto su reddito netto e patrimonio netto - in presenza di un consolidamento analitico, tradizionale, effettuato voce per voce.

4) Nel caso di eliminazione di una partecipazione in una società controllata il cui prezzo di acquisto è inferiore alla quota di patrimonio netto a fair value della controllata stessa, come si contabilizza la differenza tra i due importi di cui sopra secondo gli IFRS?

- a) Si contabilizza come "riserva di consolidato", nel patrimonio netto di gruppo;
- b) **Si contabilizza come ricavo, "differenza negativa di consolidamento", nel conto economico di gruppo;**
- c) Si contabilizza come costo, "differenza negativa di consolidamento"; nel conto economico di gruppo;
- d) Si contabilizza come "fondo di consolidamento", nelle passività del gruppo.

I principi contabili internazionali prevedono che - in caso di differenza negativa di consolidamento (prezzo < quota patrimonio netto partecipata) - il minor prezzo sia considerato come un componente positivo di reddito, diversamente da quanto previsto dai principi OIC, nazionali (che prevedono una contabilizzazione o a riserva di consolidamento, o a fondo di consolidamento per rischi e oneri, e/o come rettifica dei valori correnti rispetto a quelli contabili delle varie attività e passività).

5) Quale tra le sequenze sottoelencate rappresenta correttamente il succedersi delle c.d. fasi di consolidamento?

- a) Definizione area di consolidamento / operazioni di omogeneizzazione / Individuazione delle società obbligate o esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato / operazioni di consolidamento vere e proprie;
- b) Definizione area di consolidamento / operazioni di consolidamento vere e proprie / operazioni di omogeneizzazione / Individuazione delle società obbligate o esonerate dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato;
- c) **Individuazione delle società obbligate o esonerate dall'obbligo di redigere il bilan-**

cio consolidato / Definizione area di consolidamento / operazioni di omogeneizzazione / operazioni di consolidamento vere e proprie;

d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Il bilancio consolidato è il prodotto finale di una serie di fasi, susseguenti e connesse tra loro. Il primo tema da affrontare è comprendere se sussista un obbligo di redigere il bilancio consolidato stesso, oppure se si tratti di una facoltà. Superato questo *step*, si passa alla definizione del perimetro o area di consolidamento, vale a dire l'insieme delle società che saranno consolidate, da indicare espressamente in nota integrativa, con le rispettive percentuali di partecipazione. Le operazioni di omogeneizzazione (data, valuta, schemi e criteri di valutazione) sono preparatorie alla redazione del bilancio consolidato finale, e in particolare alla quarta e ultima fase, che consta nella rilevazione delle c.d. operazioni di consolidamento vere e proprie.

6) Quale delle seguenti affermazioni in merito alla contabilizzazione del full goodwill secondo la teoria dell'entità è corretta, IFRS compliant?

a) Con la contabilizzazione del *full goodwill*, a parità di condizioni, il totale attivo aumenta, così come il patrimonio netto dei terzi; anche l'utile dei terzi è "impattato", per via dei maggiori ammortamenti calcolati sull'avviamento "full";

b) **Con la contabilizzazione del full goodwill, a parità di condizioni, il totale attivo aumenta, così come il patrimonio netto dei terzi; l'utile dei terzi non si modifica per effetto della considerazione dell'avviamento "full";**

c) Con la contabilizzazione del *full goodwill*, a parità di condizioni, il totale attivo aumenta, mentre diminuisce il patrimonio netto dei terzi; anche l'utile dei terzi è "impattato", per via dei maggiori ammortamenti calcolati sull'avviamento "full";

d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Come già evidenziato nei commenti alla soluzione della parte prima, la differenza tra teoria dell'entità e modificata della capogruppo è il trattamento del *goodwill*, che - in caso di *entity theory* - è considerato e iscritto in modo "full"; dunque, come se si acquisisse la società partecipata al 100%, con conseguente impatto sul patrimonio dei terzi. Non ci sono invece riflessi sul reddito netto dei terzi, in quanto - in base ai principi contabili internazionali - l'avviamento non è soggetto ad ammortamento, bensì solo a *impairment test* annuale, con conseguenze eventuale determinazione e iscrizione di una svalutazione. Inoltre, si ricorda che l'avviamento è un valore residuale finale, senza distinzione tra lordo e netto, né tra gruppo e terzi.

7) L'area o perimetro di consolidamento:

a) Varia solo in caso di acquisizioni o cessioni di società controllate;

b) **Varia sia in caso di acquisizioni di nuove quote societaria, di cessione di quote già esistenti, nonché per via di cambiamenti nelle percentuali di partecipazioni delle società controllate;**

c) Rimane immutata fino a quando la differenza di consolidamento emergente in sede di eliminazione partecipazioni è interamente ammortizzata;

d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

L'area di consolidamento potrebbe restare immutata per anni, così come cambiare in ogni esercizio, in dipendenza di diversi eventi, tra cui - come evidenziato nella risposta - acquisti e vendite di partecipazioni, oltre alle variazioni delle percentuali di possesso, che comportano una modifica nel perimetro in discussione. Non si dimentichi che la nota integrativa deve contenere sempre la descrizione della composizione del perimetro del gruppo, anche per favorire la lettura e la comparazione dei risultati nel corso degli esercizi.

8) Le partecipazioni in joint ventures, secondo i principi IFRS, devono essere consolidate:

a) **Con il metodo del patrimonio netto, o equity method, sintetico e non analitico;**

b) Non sono consolidate;

c) Con il metodo integrale, linea per linea, salva l'eliminazione delle partecipazioni, che si effettua applicando il metodo proporzionale;

d) Con il metodo proporzionale, linea per linea.

Se il bilancio consolidato è *IFRS compliant*, il metodo da utilizzare è quello del patrimonio netto (*equity method*). Si tratta di un metodo sintetico, in quanto le variazioni del patrimonio netto complessivo sono rilesse solo sul valore della partecipazione, senza modificare le singole voci di bilancio.

In caso di utilizzo dei principi contabili italiani, oltre al metodo del patrimonio netto esiste la possibilità di optare per il metodo di consolidamento proporzionale; in questo caso non si tratta di un metodo sintetico, bensì analitico, similmente al metodo integrale, con la differenza che - in caso di applicazione proporzionale- somme e rettifiche sono effettuate *pro-quota*, con la eliminazione "a monte" del tema degli interessi dei terzi, o *minorities' interests*.

9) Nel caso di problematiche di omogeneizzazione o pre-consolidamento:

a) Si seguono le indicazioni scritte nel manuale di consolidamento;

b) Si fa sempre riferimento a quanto dettato dalla capogruppo in termini di data di chiusura, schemi, criteri di valutazione e valuta;

c) Si fa generalmente riferimento a quanto dettato dalla capogruppo in termini di data di chiusura, schemi, criteri di valutazione, salvo eccezioni, da motivare. La scelta della valuta è obbligatoriamente legata al Paese di riferimento della capogruppo;

d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

La regola di base nel bilancio consolidato è che "le regole sono normalmente dettate dalla capogruppo". In assenza di diverse indicazioni, dunque, ci si aspetta che si seguano le regole e le scelte (in caso di opzioni alternative) della società capogruppo. Di norma il tema della omogeneizzazione si gestisce con la redazione e diffusione di manuali di consolidamento, che rappresentano una sorta di guida per far sì che si ottimizzi l'intero processo di convergenza verso metodi e principi comuni. Nel caso in cui ci si discosti dalla capogruppo, caso che rappresenta una eccezione, è sempre necessario darne indicazione e sintetica motivazione in nota integrativa.

10 Quale è l'impatto sul bilancio consolidato della compravendita infragruppo di servizi, contabilizzati dall'acquirente come immobilizzazioni immateriali?

a) Si eliminano i ricavi per la vendita dei servizi e le immobilizzazioni immateriali (costi capitalizzati); nel consolidato restano i costi di acquisto dei servizi;

b) Si eliminano i costi e ricavi infragruppo per la compravendita dei servizi; nel consolidato restano e immobilizzazioni immateriali (costi capitalizzati);

c) Non si effettuano eliminazioni, per via del cambio di destinazione dell'oggetto della compravendita;

d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Questa ultima domanda evidenzia un tema critico, relativo alla cessione di prestazioni che una parte contabilizza come componenti di reddito e la controparte, invece, come attività, derivanti da una capitalizzazione di costi. Il messaggio fondamentale è che deve sempre prevalere il concetto della effettiva destinazione. Pertanto, se per il soggetto acquirente si tratta di beni immobilizzati pluriennali, nel consolidato saranno da eliminare solo gli aspetti economici, riferiti a costi e ricavi reciproci.

Testo Unico sanzioni tributarie amministrative e penali: il provvedimento in sintesi

di Federico Gavioli - *Dottore commercialista, revisore contabile e giornalista pubblicista*

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, pubblicato sul S.O. alla G.U. n.279 del 28 novembre 2024, dal titolo "Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali", è stato adottato in attuazione delle deleghe contenute nell'art. 21 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). Il testo unico raccoglie e riproduce le disposizioni vigenti relative alle sanzioni tributarie in un articolato che **si sostituisce** a:

- i principi generali contenuti nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
- le disposizioni sanzionatorie contenute nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto ed in materia di riscossione;
- le disposizioni sanzionatorie contenute nelle singole leggi d'imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone RAI; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attualmente compendiate nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

Il Decreto legislativo si compone di **102 articoli ed è suddiviso, in 3 Parti**, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di **sanzioni amministrative**, disposizioni in materia di **sanzioni penali** e **disposizioni finali**.

Con riferimento alla Parte I, il Titolo I (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) racchiude, negli articoli da 1 a 26, le disposizioni contenute nella normativa generale di riferimento relativa alle **sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie**, di cui al D.Lgs. n. 472/1997.

Il Titolo II (Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto), composto dagli articoli da 27 a 37, è suddiviso in tre Capi.

- Il Titolo III (Sanzioni in materia di riscossione) contiene gli artt. 38, 39 e 40, relativi alle **sanzioni in materia di riscossione**.

Il Titolo IV (Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative), con gli articoli da 41 a 55, reca **disposizioni sanzionatorie relative a diversi tributi indiretti**, ripartendole in 4 Capi:

Il Titolo V (Sanzioni in materia di tributi erariali minori), negli articoli da 56 a 62, disciplina le **sanzioni in materia di tributi erariali minori**, ed è suddiviso in tre Capi, ciascuno dedicato ad una delle diverse imposte:

Il Titolo VI (Altre sanzioni), comprendente gli articoli da 63 a 69, concerne le **altre sanzioni**, ripartite in quattro Capi. La Parte II racchiude gli articoli da 70 a 100 relativi alle **sanzioni di carattere penale**.

La Parte III, infine, nel Titolo I, Capo I, elenca le **disposizioni abrogate** (art. 101), in quanto il loro contenuto è stato trasfuso nel testo unico in esame ovvero non più attuali, e prevede che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione a partire **dal 1° gennaio 2026** (art. 102).



Art. 1

Sanzioni amministrative

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese, professionisti e contribuenti

► NOVITÀ

- Le **sanzioni amministrative** previste per la violazione di norme tributarie sono la **sanzione pecuniaria**, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le **sanzioni accessorie**, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.



Art. 2

Principio di legalità e proporzionalità

- La sanzione è riferibile **alla persona fisica** che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
- La somma irrogata a titolo di sanzione **non produce interessi**.
- I **limiti minimi e massimi** e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

► **DECORRENZA**

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► **SOGGETTI INTERESSATI**

Imprese, professionisti e contribuenti

► **NOVITÀ**

- Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge **entrata in vigore prima** della commissione della violazione.
- Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma **non è ammessa ripetizione** di quanto pagato.
- Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, **si applica la legge più favorevole**, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
- La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di **proporzionalità e di offensività**.

► **DECORRENZA**

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► **SOGGETTI INTERESSATI**

Imprese, professionisti e contribuenti

► **NOVITÀ**

- Se la violazione **è conseguenza di errore sul fatto**, l'agente non è responsabile **quando l'errore non è determinato da colpa**. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, **non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative**, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, se **differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%**.
- **Non** è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, **nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli** per la dichiarazione e per il pagamento.
- Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta **non** sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
- L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
- **Non** è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
- **Non** sono, inoltre, punibili le violazioni che **non arrecano concreto pregiudizio all'e-**



Art. 5

Cause di non punibilità

**Art. 6**

Fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi

esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

- **Non** è punibile il contribuente che si **adeguа alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili** alle tipologie di cui all'art. 10-sexies, comma 1, lett. a) e b), della Legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

► **DECORRENZA**

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► **SOGGETTI INTERESSATI**

Imprese, professionisti e contribuenti

► **NOVITÀ**

- La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento **è sospesa** nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta **qualora la violazione consegua alla condotta illecita**, penalmente rilevante, di **dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti**, in dipendenza del loro mandato professionale.
- La sospensione è disposta dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente **dimostri di aver provveduto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso**, ritardato o insufficiente.

► **DECORRENZA**

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► **SOGGETTI INTERESSATI**

Imprese, professionisti e contribuenti

► **NOVITÀ**

- La sanzione **pecuniaria** relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli artt. 5 e 73 del D.P.R. n. 917/1986, **è esclusivamente a carico della società o ente**. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i **soggetti privi di personalità giuridica**. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la **sanzione è irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto**.

► **DECORRENZA**

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► **SOGGETTI INTERESSATI**

Imprese, professionisti e contribuenti

► **NOVITÀ**

- Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo **è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale** o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica

**Art. 10**

Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

**Art. 12**

Responsabili per la sanzione amministrativa

nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione **è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso**. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la **sanzione non può essere eseguita nei confronti dell'autore**, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dal successivo art. 18, comma 3, e dall'art. 20, comma 3, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione.

- Fino a prova contraria, **si presume autore della violazione** chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
- Quando la violazione è commessa in **concorso da due o più persone**, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione **è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave**.
- Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore della violazione, **estingue tutte le obbligazioni**. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, **la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore è limitata all'eventuale eccedenza**.
- La persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione **può assumere per intero il debito dell'autore** della violazione.
- **La morte dell'autore della violazione, ancorché avvenuta** prima della irrogazione della sanzione amministrativa, **non estingue** la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito.

► DECORRENZA

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese, professionisti e contribuenti

► NOVITÀ

- **La sanzione è ridotta**, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) **a un decimo del minimo**, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) **a un nono del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) **a un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) **a un settimo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
 - e) **a un sesto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo avviene dopo la comuni-



Art. 14

Ravvedimento

cazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che **sia stata presentata istanza di accertamento con adesione** ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;

- f) **a un quinto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'art. 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione non si applica alle violazioni indicate nell'art. 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri;
- g) **a un quarto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218;
- h) **a un decimo del minimo**, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
- Il pagamento e la regolarizzazione **non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.**
 - Il pagamento della sanzione ridotta **è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo** o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

► DECORRENZA

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese, professionisti e contribuenti

► NOVITÀ

- Nei casi di **omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive**, si applica la sanzione amministrativa del **120%** dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, **si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000**. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
- Se la dichiarazione omessa è presentata con **ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti** dall'art. 43 del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia **avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività** di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'art. 38, comma 1, aumentata al triplo dello stesso decreto. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo dello stesso art. 38.
- **Se nella dichiarazione è indicato**, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si **applica la sanzione amministrativa del 70%** della maggior imposta dovuta o della differenza del credito



Art. 27

Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

**Art. 28****Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta**

utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse **sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte**.

► DECORRENZA

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese, professionisti e contribuenti

► NOVITÀ

- Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benché non dichiarate, **sono state versate interamente**, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
- Se **la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni** ma non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'art. 38, comma 1, aumentata al triplo del decreto legislativo in commento. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo, dello stesso art. 38.
- Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.

► DECORRENZA

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

► SOGGETTI INTERESSATI

Imprese, professionisti e contribuenti

► NOVITÀ

- Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, **è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato**, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
- Si applica la **sanzione di 250 euro** quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:
 - a) gli adempimenti **non siano previsti a pena di decadenza**;
 - b) la violazione **sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale** ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

► DECORRENZA

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

**Art. 38****Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione**

**Art. 70****Istigazione a violare gli obblighi di pagamento****► SOGGETTI INTERESSATI**

Imprese, professionisti e contribuenti

► NOVITÀ

- Chiunque con **qualsiasi mezzo promuove e organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare**, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore.
- Alla stessa pena è soggetto **chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche** ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte.

► DECORRENZA

- Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

LIBRI

Excel per il controllo di gestione e la finanza aziendale

di Giovanni Fiore, Wolters Kluwer 2024, VI ediz., pagg. 352, € 50,00

Il volume illustra alcune metodiche per l'analisi delle imprese sotto il profilo del controllo di gestione e della finanza aziendale con l'utilizzo del foglio elettronico Excel® :

- acquisizione di dati contabili e di bilancio;
- scritture integrative;
- organizzazione del piano dei conti;
- ricerca e selezione dei dati attraverso l'uso di filtri e per tabelle pivot;
- riclassificazione del bilancio;
- analisi di bilancio per flussi e per indici;
- analisi economica per ASA;
- schemi per preconsuntivi;
- formulazione del budget e di piani industriali (business plan);
- valutazione del capitale economico;
- calcolo di credit – scoring o rating quantitativo (Accordi di Basilea);
- valutazione sulla probabilità di default;
- analisi del break even point;
- schemi di supporto per il calcolo delle imposte, le analisi degli investimenti, i calcoli finanziari, i prezzi di prodotto e i costi e prezzi orari.


Con la **sesta edizione** i modelli di analisi MFC e XBRL sono aggiornati ed affiancati da **uno specifico modello sulla sostenibilità finanziaria** delle imprese a dodici mesi come previsto dalla normativa sulla crisi delle imprese.

Allegato editoriale

Il software in ambiente Excel® è costituito dai modelli e dagli esempi richiamati nel testo; le formule sono modificabili per consentire di implementare, variare oppure creare nuovi modelli: 1) Analisi di bilanci; 2) Analisi dei costi; 3) Analisi degli investimenti e dei finanziamenti; 4) Budget; 5) Business Plan; 6) Valutazione delle aziende; 7) Analisi di sensitività.

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **shopwki.it**



IPSOA In Pratica
*Risposte chiare, autorevoli
 e sempre aggiornate*

Paghe e contributi 2024

CARTA + DIGITALE

Scegli la formula “sempre aggiornati”
CARTA+DIGITALE: la soluzione ideale per rimanere costantemente aggiornati e godere di un testo sempre nuovo, grazie all’azione combinata dei due supporti:

- **CARTA:** supporta nell’elaborazione paghe, nella definizione dei contributi previdenziali, nei premi assicurativi e nelle ritenute fiscali, nella presentazione delle denunce obbligatorie; aggiornato a **Decreto PNRR, Decreto Milleproroghe, Riforma del lavoro sportivo, Legge di bilancio 2024**
- **DIGITALE:** monitora le novità normative e contrattuali oltre alle istruzioni di prassi.

Legge di bilancio 2025: credito d'imposta Transizione 5.0

di **Bruno Pagamici** - *Dottore commercialista, Revisore legale - Studio Pagamici, Macerata*

	FISCO
NOVITÀ ▶	La Legge di bilancio 2025 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, applicabili già agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
RIFERIMENTI ▶	<ul style="list-style-type: none">– Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da 427 a 429– Min. Imprese e Made in Italy, circolare 16 agosto 2024, n. 25877– Min. Imprese e Made in Italy, di concerto con il MEF, Decreto 24 luglio 2024– D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, art. 38
SOGGETTI INTERESSATI ▶	Secondo quanto previsto dalla Legge di bilancio 2025, il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate.
PANNELLI FOTOVOLTAICI ▶	Un'ulteriore modifica apportata dalla legge di Bilancio 2025 riguarda le maggiorazioni riconosciute per i pannelli fotovoltaici.
ALIQUOTE AGEVOLATIVE ▶	La Legge di bilancio 2025 ha rimodulato le percentuali del credito d'imposta, estendendo le aliquote più elevate previste per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro agli investimenti fino a 10 milioni.
CUMULABILITÀ ▶	Altra novità prevista dalla Legge di bilancio 2025 attiene le regole di cumulo del credito d'imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni.
SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE ▶	La Legge di bilancio 2025 ha inoltre semplificato le procedure di calcolo dei consumi energetici.

NOVITÀ ►

La Legge di bilancio 2025 (art. 1, commi da 427 a 429, Legge n. 207/2024) ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del **credito d'imposta Transizione 5.0**.

L'agevolazione - istituita dall'art. 38 del D.L. n. 19/2024 e disciplinata dal Decreto 24 luglio 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e dalla circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 (corretta il 19 agosto 2024) del MIMIT e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) - **sostiene le imprese nel percorso verso la transizione digitale ed energetica**.

Il *bonus* spetta per gli investimenti, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, che rientrino in progetti di innovazione dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici **non inferiore al 3%** a livello di struttura produttiva **o al 5%** a livello di processo produttivo.

Le principali novità introdotte dalla Legge di bilancio riguardano:

- i soggetti beneficiari;
- le maggiorazioni riconosciute per i pannelli fotovoltaici;
- le aliquote agevolative;
- le regole di cumulo;
- le procedure di calcolo dei consumi energetici.

Tali modifiche si applicano retroattivamente anche per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2024**. Sarà tuttavia necessario presentare un'apposita comunicazione al GSE per utilizzare le nuove aliquote agevolative in relazione ai progetti ammessi a prenotazione fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio).

SOGGETTI INTERESSATI ►

Il credito di imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, **indipendentemente**:

- dalla forma giuridica;
- dal settore economico di appartenenza;
- dalla dimensione;
- dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Imprese escluse e condizioni di spettanza

Sono **escluse** le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), dal codice di cui al D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto precedente;
- destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza del credito d'imposta è **subordinata**:

- al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cosa prevede la Legge di bilancio 2025

La Legge di bilancio 2025, recependo quanto già indicato in una delle FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul proprio sito, ha formalizzato che il beneficio fiscale spetta anche alle **ESCo** (*energy service company*), che realizzano i progetti per le imprese.

In particolare, con la modifica apportata, viene disposto che il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

**PANNELLI
FOTOVOLTAICI ►**

Il credito di imposta spetta per progetti di innovazione, avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Il progetto di innovazione deve obbligatoriamente avere come oggetto investimenti in uno o più:

- **beni materiali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- **beni immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("*Energy Dashboarding*").

A questi investimenti, c.d. "trainanti" (obbligatori), si possono associare i c.d. investimenti "trainati" (eventuali), che comprendono:

- investimenti in beni materiali necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (escluse biomasse), anche a distanza;
- le spese per formazione su tecnologie per la transizione digitale ed energetica, nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e impianti energetici e, comunque, con un massimo di 300.000 euro.

**Attenzione**

La riduzione dei consumi energetici richiesta per accedere al credito di imposta, pari ad almeno al 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale, oppure al 5% a livello di processo produttivo interessato dall'investimento, deve conseguirsi esclusivamente dagli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 ("trainanti").

Ne deriva che il risparmio energetico deve essere calcolato esclusivamente in relazione a detti beni materiali e immateriali 4.0, mentre è irrilevante la parte di risparmio di energia ottenuta con l'investimento "trainato" in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

Cosa prevede la Legge di bilancio 2025

La Legge di bilancio ha apportato modifiche solo con riferimento agli investimenti "trainati" in beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

In particolare, ha aumentato la maggiorazione prevista per gli impianti fotovoltaici.

Si ricorda che con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici, inclusi nel registro dell'ENEA di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) del D.L. n. 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del D.L. n. 113/2024, quali:

- moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%.

Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2025, viene disposto che gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lett. a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo rispettivamente pari al 130%, 140% e 150% del relativo costo.

Secondo l'originaria formulazione della norma, invece, la maggiorazione era prevista solo per i moduli di cui alle lett. b) e c), ed era pari, rispettivamente, al 120% e al 140% del relativo costo.



SCHEMA DI SINTESI

	Maggiorazione costo originaria	Maggiorazione costo post Legge di bilancio 2025
Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati UE con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%	Nessuna maggiorazione	130% del relativo costo
Moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell'Unione Europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%	120% del relativo costo	140% del relativo costo
Moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24%	140% del relativo costo	150% del relativo costo

ALIQUOTE AGEVOLATIVE ►

La Legge di bilancio 2025 ha rimodulato le percentuali del credito d'imposta, accorpando il primo scaglione di investimento (fino a 2,5 milioni) e il secondo scaglione, (oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro) in **un unico scaglione fino a 10 milioni di euro**, al quale si applicano le aliquote più alte previste dall'originaria formulazione della norma per il primo scaglione.

In particolare, **ante modifica:**

- a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento dal 5 al 10%, il credito di imposta era fissato al:
 - 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
 - 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
 - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro;
- b) per ciascuna quota di investimento, la misura era rispettivamente aumentata:
 - al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%;
 - al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%.

A seguito della modifica apportata dalla Legge di bilancio, invece, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- a) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva dal 3 al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento dal 5 al 10%:
 - 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
 - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite

- massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;
- b) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% e fino al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10% e fino al 15%:
- 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
 - 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria;
- c) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%:
- 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
 - 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
- La ridefinizione degli scaglioni di investimento, con conseguente rimodulazione delle aliquote agevolative, ha come effetto quello di generare un aumento del credito di imposta spettante per gli investimenti di importo superiore a 2,5 milioni di euro, mentre non comporta un incremento del beneficio per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

**ESEMPIO 1**

Si ipotizzi che un'impresa intenda effettuare un progetto di innovazione ammissibile al credito di imposta Transizione 5.0, di importo pari a **1.200.000 euro**, da cui consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva del 3%.

In tal caso, anche a seguito della ridefinizione degli scaglioni di investimento ad opera della Legge di bilancio 2025, l'aliquota non cambia.

Pertanto, il credito di imposta spettante all'impresa *post* modifica è uguale a quello che sarebbe spettato *ante* modifica, pari a **420.000 euro** (1.200.000x35%).

**ESEMPIO 2**

Si ipotizzi che un'impresa intenda effettuare un progetto di innovazione ammissibile al credito di imposta Transizione 5.0, di importo pari a **4.600.000 euro**, da cui consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva del 3%.

In tal caso:

- in base alla disciplina *ante* modifica, il credito di imposta spettante all'impresa sarebbe stato pari a 1.190.000 euro [(2.500.000x35%) + (2.100.000x15%)];
- in base alla disciplina *post* modifica, il credito di imposta spettante all'impresa, invece, è pari a **1.610.000 euro** (4.600.000x35%).

**ESEMPIO 3**

Si ipotizzi che un'impresa intenda effettuare un progetto di innovazione ammissibile al credito di imposta Transizione 5.0, di importo pari a **15.000.000 euro**, da cui consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva del 3%.

In tal caso:

- in base alla disciplina *ante* modifica, il credito di imposta spettante all'impresa sarebbe stato pari a 2.250.000 euro [(2.500.000x35%) + (7.500.000x15%) + (5.000.000x5%)];
- in base alla disciplina *post* modifica, il credito di imposta spettante all'impresa è pari a **3.750.000 euro** [(10.000.000x35%) + (5.000.000x5%)].

**Attenzione**

La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino al 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2025) è subordinata all'invio di un'apposita comunicazione al GSE, che ammetterà le richieste sulla base della disponibilità delle risorse programmate.



SCHEMA DI SINTESI

Misura credito di imposta originaria			
Riduzione consumi energetici	Quote di investimento		
	Fino a 2,5 milioni di euro	Oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro	Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
Dal 3 al 6% a livello di struttura produttiva oppure dal 5% al 10% a livello di processo produttivo	35%	15%	5%
Superiore al 6% e fino al 10% a livello di struttura produttiva oppure superiore al 10% e fino al 15% a livello di processo produttivo	40%	20%	10%
Superiore al 10% a livello di struttura produttiva oppure superiore al 15% a livello di processo produttivo	45%	25%	15%



SCHEMA DI SINTESI

Misura credito di imposta <i>post</i> Legge di bilancio 2025		
Riduzione consumi energetici	Quote di investimento	
	Fino a 10 milioni di euro	Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
Dal 3 al 6% a livello di struttura produttiva oppure dal 5% al 10% a livello di processo produttivo	35%	5%
Superiore al 6% e fino al 10% a livello di struttura produttiva oppure superiore al 10% e fino al 15% a livello di processo produttivo	40%	10%
Superiore al 10% a livello di struttura produttiva oppure superiore al 15% a livello di processo produttivo	45%	15%

CUMULABILITÀ ►

La Legge di bilancio 2025 ha revisionato anche le regole di cumulo del credito d'imposta Transizione 5.0 con altre agevolazioni.

In particolare, con le modifiche apportate si **consente di cumulare** il credito di imposta:

- con il credito di imposta per investimenti nella ZES Unica Mezzogiorno (anche con lo specifico credito relativo al settore agricolo) e nelle Zone Logistiche Semplificate;
- con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Resta confermata la non cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali materiali e immateriali 4.0, di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178/2020).



SCHEMA DI SINTESI

Cumulo <i>post</i> modifica
A seguito della modifica apportata dalla Legge di bilancio 2025, il credito di imposta è cumulabile: <ul style="list-style-type: none"> – con il credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno e il credito di imposta ZES Agricoltura, di cui agli artt. 16 e 16-bis del D.L. n. 124/2023; – con il credito di imposta Zona Logistica Semplificata (ZLS), di cui all'art. 13 del D.L. n. 60/2024; – nel rispetto dell'art. 9 del Regolamento UE 2021/241, con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Il cumulo, quindi,



SCHEMA DI SINTESI

SEMPLIFICAZIONE
PROCEDURE ►**Cumulo *post* modifica**

richiederà il rispetto del divieto del doppio finanziamento. In ogni caso, il cumulo non può determinare il superamento del costo sostenuto;

- con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Con la Legge di bilancio 2025 vengono semplificate anche le **procedure di calcolo** dei consumi energetici.

Semplificazioni in caso di sostituzione di beni obsoleti

Una prima semplificazione è prevista in caso di **sostituzione di beni obsoleti**, ovvero che hanno completato da oltre 24 mesi il loro piano di ammortamento.

Nello specifico, con la modifica apportata, è stata introdotta una presunzione di raggiungimento della riduzione minima dei consumi energetici richiesta per accedere al credito di imposta (pari almeno al 3% a livello di unità produttiva oppure al 5% a livello di processo produttivo interessato dall'investimento) nel caso di investimenti in beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A della Legge di bilancio 2027 (Legge n. 232/2016), caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica ed effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio. L'impresa, comunque, ha la possibilità di dimostrare il raggiungimento di un risparmio energetico superiore e beneficiare, così, di un'aliquota agevolativa più elevata.

Semplificazioni per le ESCo

La seconda semplificazione è prevista per i **progetti di innovazione realizzati per il tramite di società di servizi energetici (ESCo)**.

In tal caso, la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita in presenza di un contratto di **EPC (Energy Performance Contract)** nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.

Novità per le società di locazione operativa

Con una terza modifica, è stata introdotta la possibilità, per le società di locazione operativa, di **verificare il risparmio energetico conseguito** rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

A DOMANDA, ONE RISPONDE



One Risponde Professional ***Le risposte a firma degli Autori Wolters Kluwer***

Il servizio di risposte certificate per ogni problema dei professionisti Fiscali, Lavoro, Legali e Aziende. Per interpretare correttamente la normativa, per risolvere un dubbio su un argomento specifico, per sviluppare competenze in nuovi ambiti, puoi consultare migliaia di quesiti già risolti in oltre 20 aree tematiche o chiedere ad un team di Autori Wolters Kluwer compilando un semplice form online. Per ogni risposta potrai inoltre trovare le correlazioni alla documentazione ufficiale e alle altre risorse di One.

Tutte le risposte per prendere sempre la decisione giusta.

Scopri di più



Le misure per le PMI nella Legge di bilancio 2025

di Bruno Pagamici - *Dottore commercialista, Revisore legale - Studio Pagamici, Macerata*

FISCO

NOVITÀ ►

- La Legge di bilancio 2025 tra le numerose novità contiene:
 - la proroga per il triennio 2025-2027 del credito d'imposta per la quotazione delle PMI;
 - la conferma della disciplina transitoria del Fondo di garanzia PMI in vigore dall'inizio del 2024, con la rimodulazione della copertura per le operazioni di liquidità.

RIFERIMENTI ►

- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 449 e 450
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 89 a 92
- D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2023, n.191, art. 15-*bis*

CREDITO DI IMPOSTA QUOTAZIONE PMI ►

- Con riferimento al credito di quotazione PMI, la Legge di bilancio ha esteso l'agevolazione fino al 31 dicembre 2027.
- Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o dello Spazio economico europeo.
- Il credito d'imposta spetta nella misura del 50% delle spese di consulenza complessivamente sostenute, fino a un massimo di 500.000 euro.

FONDO DI GARANZIA PMI ►

- Per il fondo di garanzia PMI, invece, la Legge di bilancio 2025 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la disciplina del Fondo di garanzia PMI dettata dall'art. 15-*bis*, comma 1, del D.L. n. 145/2023, con le seguenti modifiche:
- rimodulazione della percentuale di copertura massima al 50% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
 - innalzamento dell'importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 100.000 euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati;
 - ammissibilità alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti fino a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (mid-cap).

NOVITÀ ►

La Legge di bilancio 2025 tra le numerose novità contiene:

- la **proroga** per il triennio 2025-2027 del **credito d'imposta per la quotazione** delle PMI;
- la **conferma** della **riforma del Fondo di garanzia** in vigore dall'inizio del 2024, con la rimodulazione della copertura per le operazioni di liquidità.

CREDITO DI IMPOSTA QUOTAZIONE PMI ►

Con riferimento al credito di quotazione PMI, la Legge di bilancio ha **esteso l'agevolazione fino al 31 dicembre 2027**.

Istituito dalla legge di Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017, art. 1, commi 89-92), il beneficio sostiene le imprese di minori dimensioni che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo.

Le disposizioni attuative sono state definite con il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 23 aprile 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018).

Soggetti beneficiari

Il credito di imposta spetta alle PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo.



Attenzione

Ai fini dell'ammissibilità, le imprese devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- essere costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di accesso al credito di imposta;
- operare nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 614/2014, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- avere presentato domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
- ottenere l'ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2027 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2025);
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento UE 651/2014.



SCHEMA DI SINTESI

Definizioni da ricordare

Micro, piccola e media impresa
<p>Ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, sono considerate PMI (micro, piccole e medie imprese) le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno meno di 250 occupati, e - hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. <p>Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del Codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale. I dipendenti devono essere calcolati in termini di Unità Lavorative Anno - ULA (un lavoratore a tempo pieno per tutto l'anno è considerato 1 ULA. Un lavoratore <i>part-time</i>, che lavora la metà del tempo di lavoratore a tempo pieno conta 0,5 ULA). Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività</p>



SCHEMA DI SINTESI

Micro, piccola e media impresa

lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.

Nel caso di impresa "associata" o "collegata" è necessario considerare, in sommatoria, anche i dati relativi agli occupati, fatturato o totale di bilancio delle imprese collegate e associate.

Impresa in difficoltà

Ai sensi del Regolamento UE 651/2014, un'impresa è considerata in difficoltà qualora soddisfi una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di una "società a responsabilità limitata" (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata);
- b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Direttiva 2013/34/UE (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

Spese ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta i **costi, sostenuti dal 1° gennaio 2018** (data di entrata in vigore dell'agevolazione) **al 31 dicembre 2027** (a condizione che l'ammissione alla quotazione avvenga entro l'anno 2027), relativi alle seguenti **attività di consulenza** per l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o dello Spazio economico europeo:

- a) attività **sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione** e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri:
 - l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione;
 - l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale;
 - il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- b) attività **fornite durante la fase di ammissione** alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- c) attività **necessarie per collocare presso gli investitori le azioni** oggetto di quotazione;
- d) attività **finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie** storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un *report*, incluse quelle relative allo svolgimento della *due diligence* finanziaria;
- e) **assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto** o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- f) **attività** riguardanti le **questioni legali, fiscali e contrattualistiche** strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri:
 - le attività relative alla definizione dell'offerta;

- la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
 - la *due diligence* legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- g) **attività di comunicazione** necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Le spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionato al successo dell'operazione di quotazione.

Sono ammessi i costi direttamente connessi allo svolgimento delle predette attività e prestate da consulenti esterni purché siano servizi non continuativi o periodici e diversi dai costi di esercizio ordinari (come, ad esempio, quelli relativi alla consulenza fiscale, legale o alla pubblicità).

Come precisato dall'Agenzia delle entrate:

- i **costi legati all'ammissione alla quotazione** possono considerarsi inerenti all'attività dell'impresa quotanda, non assumendo rilievo ostativo la circostanza che l'operazione avvenga tramite OPV e, dunque, senza aumento di capitale. Ai fini del *bonus*, quindi, non sono rilevanti le concrete modalità in cui la quotazione si realizza attraverso offerta pubblica di sottoscrizione (OPS) ovvero offerta pubblica di vendita (OPV). Nel primo caso i soci della società quotanda offrono agli investitori la totalità ovvero parte delle proprie azioni; nel secondo caso, invece, la società provvede ad aumentare il proprio capitale sociale, offrendo quindi agli investitori azioni di nuova emissione. L'ingresso nel mercato regolamentato può avvenire anche attraverso un'offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione (OPVS), la quale prevede che vengano offerte agli investitori sia azioni di proprietà degli azionisti sia azioni di nuova emissione (principio di diritto 27 dicembre 2018, n. 19);
- ai fini del **calcolo dell'importo rilevante per l'agevolazione**, va considerata anche l'IVA relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile per il tipo di operazione. Resta fuori dal totale delle spese ammissibili, invece, l'IVA parzialmente indetraibile, corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e le operazioni esenti, secondo le previsioni dell'art. 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972. Infatti, come specificato dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 44/E/2009, l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente all'operazione ma si qualifica come costo generale (risposta a istanza di interpello 7 agosto 2020, n. 257);
- la **procedura di riammissione alle negoziazioni** non può essere considerata al pari di una nuova ammissione alle quotazioni ai sensi della norma agevolativa e, quindi, non può consentire l'accesso al relativo beneficio fiscale, tenuto conto che la *ratio* della disposizione è quella di incentivare le PMI a quotarsi (risposta a istanza di interpello 20 aprile 2022, n. 198).



Attenzione

L'effettivo sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi dovranno risultare da apposita **attestazione** rilasciata:

- dal presidente del collegio sindacale;
- da un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;
- da un professionista iscritto nell'albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Misura e fruizione

Il credito d'imposta è pari **al 50% delle spese di consulenza** complessivamente sostenute **dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2027**, fino a un **massimo di 500.000 euro**.

Il *bonus*:

- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** mediante il Mod. F24 da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione da parte del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (codice tributo “6901”);
- **non** concorre alla **formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile dell’IRAP;
- deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
- **non è soggetto** né al **limite** previsto dall’art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, T.U.I.R.



Attenzione

Il credito di imposta spetta solo nel caso di **ottenimento dell’ammissione alla quotazione**.

Procedure

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le imprese devono inoltrare, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, apposita domanda al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, da inviare, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgind.div05@pec.mimit.gov.it.

Pertanto, la **richiesta**, da compilare secondo lo schema disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* (www.mimit.gov.it), potrà essere presentata:

- nel caso di ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2025: dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026;
- nel caso di ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2026: dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027;
- nel caso di ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2027: dal 1° ottobre 2027 al 31 marzo 2027.



Attenzione

Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, verificati requisiti e costi, determina sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziare e l’ammontare complessivo dei crediti richiesti, la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle PMI il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.

FONDO DI GARANZIA PMI ►

Per il fondo di garanzia PMI, invece, la Legge di bilancio 2025 ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la disciplina del Fondo di garanzia PMI dettata dall’art. 15-*bis*, comma 1, del D.L. n. 145/2023 (e disciplinate dalla circolare n. 21/2023 di Mediocredito Centrale), con le seguenti **modifiche**:

- rimodulazione della percentuale di copertura massima al 50% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità;
- innalzamento dell’importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 100.000 euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati;
- ammissibilità alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti fino a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (mid-cap).

Le novità sono state illustrate da Mediocredito Centrale (MCC) con la circolare n. 20 del 31 dicembre 2024.

Soggetti beneficiari

Uno dei tratti salienti della disciplina transitoria introdotta dall'art. 15-*bis* del D.L. n. 145/2023, confermato dalla Legge di bilancio 2025, è la platea dei soggetti che possono accedere alla garanzia del Fondo.

Oltre a **PMI e professionisti**, anche nel 2025, a seguito della proroga disposta dalla Legge di bilancio 2025, sono ammessi anche gli **enti del Terzo settore**, iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese.

Per gli enti del Terzo settore, la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro (il *plafond* riguarda la singola operazione e non l'esposizione complessiva del beneficiario finale nei confronti del Fondo) e senza l'applicazione del modello di valutazione.

Gli enti del terzo settore non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno accedere alla garanzia del Fondo, qualora la garanzia sia rilasciata interamente a valere su una apposita sezione speciale (da istituire mediante accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *Made in Italy* e il Ministero dell'Economia e delle Finanze).



Attenzione

Come nel 2024, anche nel 2025, sono escluse dall'accesso alla garanzia del Fondo le imprese rientranti in fascia 5 del modello di valutazione.

Importo massimo garantito

La Legge di bilancio 2025 non ha modificato l'importo massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa, che è pari a **5 milioni di euro**, mentre rimodula le percentuali di garanzia.

Percentuali di copertura

La Legge di bilancio modifica le percentuali di copertura.

Per le operazioni di investimento la garanzia resta all'80%, mentre per le operazioni di liquidità prevede un'aliquota unica al 50%, senza differenziazione in base alla fascia assegnata attraverso il modello di valutazione del fondo.

In generale, le **percentuali di copertura** applicabili **dal 1° gennaio 2025** sono:

- **80%** per operazioni di investimento, di importo ridotto e di microcredito, nuova Sabatini; per *start-up*, *start-up* innovative, incubatori certificati ed enti del Terzo settore;
- **50%** per operazioni di liquidità;
- **50%** per operazioni di capitale di rischio;
- **40%** per le imprese con dipendenti fino a 499 (*small mid-cap*) a fronte di operazioni per investimento e per *small mid-cap start-up* innovative;
- **30%** per le imprese con dipendenti fino a 499 (*small mid-cap*) a fronte di operazioni di liquidità.



Attenzione

Con la circolare n. 20 del 31 dicembre 2024, Mediocredito Centrale (MCC) ha chiarito che la rimodulazione della percentuale di copertura massima al 50% per le operazioni finanziarie concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità viene applicata:

- alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 1° gennaio 2025;
- anche a tutte le richieste di ammissione presentate prima del 1° gennaio 2025 e non ancora deliberate.

Operazioni di importo di importo ridotto

Ulteriore novità introdotta dalla Legge di bilancio 2025 riguarda le operazioni di importo di importo ridotto, con l'aumento da 80.000 a 100.000 euro dell'importo massimo di ammissibile per le richieste di riassicurazione presentate dai c.d. confidi "autorizzati" (senza l'applicazione del modello di *rating* ai fini dell'ammissibilità).

Modifica della definizione "mid-cap"

La Legge di bilancio 2025, inoltre, ha ritoccato la definizione di mid-cap: viene infatti rimosso il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo previste per le "mid-cap". A seguito della modifica, la garanzia del Fondo viene concessa, nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua, in favore di imprese con un numero di dipendenti, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese, non superiore a 499.

Con la circolare n. 20 del 31 dicembre 2024, Mediocredito Centrale (MCC) ha chiarito che:

- la disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea;
- la nuova definizione di mid-cap si applica non solo in relazione alla garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie ma anche nell'ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2025.

LIBRI

LA TRANSAZIONE FISCALE

di Giulio Andreani e Angelo Tubelli, Wolters Kluwer 2024, III ediz.,
pagg. 416, euro 45,00



Il volume rappresenta una guida per tutti coloro che hanno la necessità di elaborare – o di esaminare – una proposta di transazione fiscale. Vengono analizzate in modo completo e approfondito le **norme** che disciplinano questo istituto, tenendo conto degli **orientamenti espressi dalla giurisprudenza e dalla dottrina**, nonché dei **chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria**, ma soprattutto cercando di **indicare un percorso** per i casi privi di una soluzione già sperimentata, mettendo a beneficio del lettore l'esperienza maturata nei numerosi e complessi procedimenti curati professionalmente dagli Autori.

Il volume è aggiornato con le novità recate da ultimo dal D. Lgs. n. 136/2024 (c.d. "terzo decreto correttivo del Co-

dice della crisi"), entrato in vigore il 28 settembre 2024, che ha considerevolmente modificato il trattamento dei crediti tributari nell'ambito degli istituti disciplinati dal Codice della crisi, ampliandone il perimetro, introducendo diverse disposizioni che agevolano i risanamenti aziendali e altre che li limitano quando la proposta di transazione presenta connotazioni abusive o l'impresa debitrice ha posto in essere condotte fraudolente.

Per informazioni o per l'acquisto

- **Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa**
Tel. 02.82476794 - fax 02.82476403
- **Agenzie Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.shopwki.it**

È possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo:

praticafiscale.ipsoa@wki.it



**IMPOSTA DI
SUCCESSIONE**
Novità dal 2025



In materia di imposta di successione dal 1° gennaio 2025 cambiano le modalità di liquidazione delle imposte dovute; è il contribuente che dovrà effettuare i calcoli delle imposte da versare? Servirà un professionista per l'adempimento dei versamenti?

(L.O. Como)



È stato pubblicato sulla G.U. 2 ottobre 2024, n. 231, il D.Lgs. 8 settembre 2024, n. 139, recante "Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA" ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 111/2023, c.d. legge Delega di riforma fiscale.

Come disposto dal T.U. (D.P.R. 31 ottobre 1990, n. 346 e s.m.i.) fino al 1° gennaio 2025 l'imposta di successione viene liquidata dal competente Ufficio dell'AdE, in base alle indicazioni riportate nella dichiarazione di successione e nelle dichiarazioni successive, se presenti.

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 si applica, come già avviene per altre imposte, il principio di autoliquidazione con successivo controllo di regolarità ed eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione entro il termine di decadenza di due anni, qualora emergesse una maggiore imposta principale. In altre parole sarà il contribuente a calcolare in via autonoma e a versare quanto dovuto per la successione.

A tale fine il D.Lgs. n. 139/2024 introduce il nuovo comma *2-bis* all'art. 27 del T.U. ai sensi del quale "L'Ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione ai sensi dell'art. 33".

Il comma 2 dello stesso articolo viene a sua volta sostituito: l'Ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e delle tasse effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In questa sede l'Ufficio provvede, inoltre, a correggere gli errori materiali e di calcolo eventualmente commessi dal dichiarante e, nel caso in cui risulti una maggiore imposta dovuta, notifica l'avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui rilevi un difetto di autoliquidazione, l'Agenzia delle entrate effettuerà (entro due anni dal giorno di registrazione della dichiarazione di successione) la notifica di un avviso di liquidazione cui dovrà seguire, entro 60 giorni, il pagamento della maggiore imposta pretesa dall'Ufficio unitamente a una sanzione amministrativa (attualmente pari al 30% dell'imposta non versata), ridotta a un terzo se pagata entro 60 giorni.

È evidente che la procedura dovrà essere effettuata da un professionista del settore (notaio o commercialista) così come avviene già, per esempio, per la dichiarazione dei redditi anche per i calcoli delle imposte e del modello di versamento dei tributi.

Federico Gavioli
(Dottore commercialista, revisore legale e pubblicista)

IPSOA **Guide Operative**

LA TRANSAZIONE FISCALE

Giulio Andreani, Angelo Tubelli

La guida per elaborare o esaminare una proposta di transazione fiscale.

Aggiornato con terzo Decreto correttivo al Codice della crisi (D.Lgs. n. 136/2024).





IPSOA **Riforma fiscale**

Direzione scientifica di **Gianfranco Ferranti**

Le **nuove guide** per affrontare le **questioni interpretative e applicative** su tutti i temi della riforma:

- Accertamento
- Adempimento collaborativo
- Concordato preventivo biennale
- Contenzioso
- Fiscalità internazionale
- IRES
- IRPEF
- IVA
- Riscossione
- Sanzioni
- Semplificazione degli adempimenti
- Statuto del contribuente
- Tributi indiretti e locali

L'estratto che stai consultando
fa parte del volume in vendita
su **ShopWKI**,
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

UTET[®]
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX